SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 150**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985).

86A2765

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1118.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica e tecnologia della catalisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 223

86G0635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1119.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia e determinazioni quantitative di azienda.

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 225

86G0637

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1986, n. 312.

Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale*). — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 31 ottobre 1986, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 21 mensilità, ovvero a 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza fidejussoria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza della comunicazione da parte del locatore o dell'offerta da parte del conduttore, nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, salvo quelli di cui al primo comma, lettera *a*), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *a*), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione nella indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40».

Art. 2.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dalla data di esecutorietà del provvedimento.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dalla data di esecutorietà del provvedimento.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti alle attività commerciali da dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al cinquanta ed al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta ed al trenta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro, rispettivamente, per i territori del Centro-Nord e del Mezzogiorno.

3. Le modalità per la concessione ed erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 15

86G0660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1986, n. 313.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia del Mezzogiorno;
storia del movimento operaio;
storia dell'Italia contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 224

86G0638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. 314.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 227

86G0639

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 giugno 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.C.A. - Cooperativa italiana cementi armati a r.l., in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 24 ottobre 1985 al 19 novembre 1985 a carico della società cooperativa C.I.C.A. - Cooperativa italiana cementi armati a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa C.I.C.A. - Cooperativa italiana cementi armati a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franco Pannunzio, in data 4 novembre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giorgio Maria Farina nato il 4 agosto 1939, residente via Crescenzio, 62, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5121

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 giugno 1986.

Proroga dei termini previsti dall'articolo unico del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 129/1982, che ha previsto la cessazione degli interventi di soccorso al 30 settembre 1982 ed ha altresì determinato alla data del 31 dicembre 1982 il termine della relativa gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che ha trasferito al fondo per la protezione civile le assegnazioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 129/1982;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che ha prorogato il termine della predetta gestione stralcio al 31 dicembre 1984, nonché il successivo secondo comma che ha previsto, per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 1 della sopracitata legge n. 114 che attribuiscono, rispettivamente, ai prefetti la definizione degli atti ancora pendenti ed al Ministero del tesoro di determinare con proprio decreto il termine per il compimento delle attività degli atti in parola, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, recante i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Visti i propri decreti del 28 giugno 1985 e 27 dicembre 1985, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985 e n. 3 del 4 gennaio 1986, con cui sono stati prorogati i termini previsti dal predetto decreto 13 febbraio 1985;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle prefetture interessate, di prorogare i termini determinati da ultimo con il sopracitato decreto del 27 dicembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1986 indicato all'articolo unico del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, e prorogato al 31 ottobre 1986.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

86A5085

DECRETO 25 giugno 1986.

Proroga dei termini di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 20 dicembre 1985, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone colpite dal sisma 1980 e per la relativa rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha prorogato al 30 giugno 1984 il termine della predetta gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, che ha, tra l'altro, convalidato gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

Visto il sesto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, richiamato dal primo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, recante, ai sensi del surrichiamato art. 1, sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n.114, i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Visti i propri decreti del 14 giugno 1985 e 20 dicembre 1985, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985 e n. 306 del 31 dicembre 1985, con cui sono stati prorogati i termini previsti dal predetto decreto 13 settembre 1984;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle prefetture interessate, di prorogare i termini da ultimo determinati con il sopracitato decreto del 20 dicembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1986 indicato al primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 è prorogato al 31 dicembre 1986.

Il termine del 31 dicembre 1986, previsto dal secondo comma del medesimo articolo unico, è prorogato al 30 giugno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

86A5084

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1986.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale nelle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1986 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Venezia, manifestazione 1986, abbinata alla Regata storica di Venezia, avrà inizio il 1° maggio 1986 e si concluderà il 7 settembre 1986.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 3.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno presso l'intendenza di finanza di Venezia il giorno 7 settembre 1986, alle ore 9 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 7 settembre 1986, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla «Regata storica di Venezia».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi veranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata della vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sara di L. 1.000.000.000 (unmiliardo).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, manifestazione 1986, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 1° settembre 1986.

È data pero facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 12 del giorno 5 settembre 1986.

Art. 9.

Il dott. Leonardo Tebano, direttore di divisione R.E. nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Daniele Orazi, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verra compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1986
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 97

86A4935

DECRETO 23 aprile 1986.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la delibera del 5 aprile 1986, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1986, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1986

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1986, che invieranno alla Società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, veranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero della ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante delle società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Venezia 1986

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 7 luglio 1986	7 luglio 1986
Ore 9 del 14 luglio 1986	14 luglio 1986
Ore 9 del 21 luglio 1986	21 luglio 1986
Ore 9 del 28 luglio 1986	28 luglio 1986
Ore 9 del 4 agosto 1986	4 agosto 1986
Ore 9 dell'11 agosto 1986	11 agosto 1986
Ore 9 del 18 agosto 1986	18 agosto 1986
Ore 9 del 25 agosto 1986	25 agosto 1986
Ore 9 del 1° settembre 1986	1° settembre 1986

86A4934

DECRETO 20 giugno 1986.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° maggio 1986-30 giugno 1987 ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento di fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986, rispettivamente col decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984 e col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 dicembre 1985;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 22 maggio 1986 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 9 giugno 1986 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere con effetto dal 1° luglio 1986 ad una revisione della tariffa vendita al pubblico dei fiammiferi, con l'iscrizione in tariffa di nuovo tipo di fiammiferi denominato «Minerva Giganti 9/10», e con variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Riconosciuta, altresì la necessità, su parere del suddetto comitato di variare con effetto dal 1° luglio 1986 le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È istituito con effetto dal 1° luglio 1986 un tipo di condizionamento di fiammiferi, denominato «Minerva Giganti 9/10» le cui caratteristiche sono così determinate:

Caratteristiche dei fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo:

lunghezza senza capocchia. . .	mm 80
lunghezza con capocchia. . . .	mm 81
larghezza.	mm 7
spessore	mm 1,2
altezza della parte di sostegno	mm 14
paraffina tale da consentire la combustione regolare di almeno metà del fiammifero	
colorazione dello stelo: legno naturale o tinte diverse	
tolleranza massima nelle misure	5%

Caratteristiche della busta di cartoncino:

cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di	gr/mq 260/300
dimensioni in pianta	mm 98 × 74
spessore	mm 2,5-4,5
lunghezza della chiudenda . . .	mm 97
tolleranza massima nelle misure	5%
ruvido: in pasta fosforica da .	mm 9 × 74
contenuto della busta	fiammiferi 10

Il prezzo di vendita al pubblico per ogni busta di «Minerva Giganti 9/10» e la relativa aliquota di imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

L'aggio da corrispondere ai rivenditori per tale prodotto è quello fissato nel decreto ministeriale 15 dicembre 1972, citato nelle premesse, nella misura dell'8% del prezzo di vendita al pubblico.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premese, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Minerva Giganti 9/10».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

34) colore giallo con legenda «Minerva» in basso per la busta di cartoncino con 10 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Minerva Giganti 9/10».

Fino a quanto non sarà possibile disporre della specifica marca - contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate sul nuovo tipo di «Minerva Giganti 9/10» le marche indicate all'art. 1, n. 12, del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1986 il prezzo di vendita al pubblico dei tipi di condizionamenti di fiammiferi è stabilito come segue:

	Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	200
2) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	100
3) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	150

	Lire
4) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	500
5) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	500
6) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	6.000
7) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	100
8) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	150
9) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	200
10) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	300
11) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	300
12) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	500
13) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	250
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	250

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1986, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente alla imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80».	35,3300	30,5100
2) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	17,4650	15,2550
3) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	53,3175	22,8825
4) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	163,0950	76,2750
5) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo.	165,6250	76,2750
6) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto».	836,5800	915,3000
7) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	31,7050	15,2550
8) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	50,6675	22,8825
9) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	65,8100	30,5100
10) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.	133,9250	45,7650
11) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	86,6350	45,7650
12) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	161,6550	76,2750
13) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	79,1625	38,1375
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	83,5525	38,1375

Art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1986, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

	Lire
Cerini	10
Svedesi	15,50
Bossoli	19
Controvento	65
Caminetto	96,50
Minerva (contenenza fino a 50 fiammiferi)	19.50
Minerva (contenenza oltre 50 fiammiferi)	26
Minerva giganti	100
Familiari	10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì, 23 giugno 1986
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 127

86A4936

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di sessantuno enti ecclesiastici della diocesi di Nicastro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nicastro ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 19 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Nicastro elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Nicastro richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nicastro estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Comune di Lamezia Terme, mensa vescovile di Nicastro, con sede in 88046 Lamezia Terme, via Lissania n. 2.

2. Comune di Amato, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, con sede in 88040, città Amato, via Marconi.

3. Comune di Carlopoli, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo, noto anche quale parrocchia di Maria SS. Addolorata, con sede in 88040, frazione di Castagna, via Trento, 1.

4. Comune di Conflenti, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 88020, città di Conflenti, via Magenta.

5. Comune di Conflenti, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Andrea o S. Andrea Apostolo, con sede in 88020, città di Conflenti, via Visora, 1.

6. Comune di Cortale, beneficio parrocchiale di S. Maria Cattolica, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Cattolica, con sede in 88020, città di Cortale.

7. Comune di Cortale, beneficio parrocchiale Chiesa Madre, noto anche quale arcipretura della Chiesa Donna di Fiori o arcipretura di Cortale o prebenda parrocchiale S. Raffaele, con sede in 88020, città di Cortale, via Passione.

8. Comune di Curinga, beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Andrea o prebenda parrocchiale dell'Immacolata di Curinga o prebenda parrocchiale di S. Teodoro, con sede in 88020, città Curringa.

9. Comune di Curinga, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista di Acconia, con sede in 88020, frazione di Acconia, piazza S. Giovanni.

10. Comune di Decollatura, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, con sede in 88040, frazione Adami, piazza Stocco.

11. Comune di Decollatura, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta di Case Nove, con sede in 88041, frazione Casenove, via XXIV Maggio.

12. Comune di Decollatura, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, noto anche quale prebenda parrocchiale dell'Addolorata, con sede in 88040, frazione Cerrisi, via Roma.

13. Comune di Decollatura, beneficio parrocchiale di S. Bernardo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bernardo, con sede in 88041, frazione S. Bernardo.

14. Comune di Falerna, beneficio parrocchiale S. Tommaso d'Aquino, noto anche quale prebenda parrocchiale di Falerna, con sede in 88042, città di Falerna, via Parti, 24.

15. Comune di Falerna, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castiglione, con sede in 88020, frazione Castiglione Marittimo, salita S. Giorgio.

16. Comune di Feroleto, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore di Feroleto, con sede in 88043, città di Feroleto Antico.

17. Comune di Feroleto Antico, beneficio parrocchiale di Maria Santissima Addolorata, con sede in 88040, frazione Ievoli.

18. Comune di Filadelfia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Montesoro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola di Bari di Montesoro, con sede in 88020, frazione di Montesoro.

19. Comune di Gizzeria, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni o prebenda parrocchiale di Gizzeria o prebenda parrocchiale della SS. Annunziata o parrocchia di S. Giovanni, con sede in 88040, città di Gizzeria, piazza Malta.

20. Comune di Jacurso, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano di Jacurso o prebenda parrocchiale di Jacurso, con sede in 88020, città di Jacurso, piazza S. Giovanni.

21. Comune di Lamezia Terme, beneficio capitolare della cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 88046, città Lamezia Terme, corso Numistrano.

22. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale Beata Maria Vergine Addolorata, con sede in 88046, città Lamezia Terme, via Duca d'Aosta.

23. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di Maria Immacolata, noto anche quale parrocchia dell'Immacolata in S. Pietro Lametino, con sede in 88028, frazione S. Pietro Lametino.

24. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale Maria SS. del Rosario, con sede in 88046, città Lamezia Terme, piazza della Repubblica.

25. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale del Carmine, con sede in 88048, città Lamezia Terme, via Sanzio.

26. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria Madre delle Grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale della Bella di Nicastro o prebenda parrocchiale S. Maria delle Grazie, con sede in 88040, frazione Bella, piazza Roma.

27. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale Beata Vergine delle Grazie di Zangarona, noto anche quale prebenda parrocchiale di Zangarona, con sede in 88040, frazione Zangarone, piazza Romagna.

28. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Giovanni, con sede in 88046, contrada Capizzaglie.

29. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola, con sede in 88046, città Lamezia Terme.

30. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Eufemia Vetere, con sede in 88040, città Lamezia Terme, via delle Nazioni, 1.

31. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Domenico, con sede in 88046, città Lamezia Terme, piazza Feroleto.

32. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale SS. Nicola e Lucia, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia, con sede in 88046, città Lamezia Terme, via S. Lucia.

33. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli, con sede in 88046, città Lamezia Terme, via Vignola Stella.

34. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore in Lamezia Terme già Nicastro, con sede in 88046, città Lamezia Terme, via Salita del Carcere.

35. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Pancrazio vescovo e martire, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pancrazio, con sede in 88048, città Lamezia Terme.

36. Comune di Lamezia Terme, beneficio parrocchiale di S. Teodoro Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Teodoro, con sede in 88046, città Lamezia Terme, largo S. Teodoro.

37. Comune di Maida, beneficio parrocchiale S. Nicola de Latinis, noto anche quale parrocchia S. Nicola o prebenda parrocchiale di S. Nicola o prebenda parrocchiale di S. Nicola de Latinis o Congrega di Maida, con sede in 88025, città Maida, via Garibaldi, 119.

38. Comune di Maida, beneficio parrocchiale arcipretura S. Maria Cattolica, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Cattolica di Maida, con sede in 88025, città Maida, piazza Protopapale, 37.

39. Comune di Maida, beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo, con sede in 88020, frazione Vena.

40. Comune di Marcellinara, beneficio parrocchiale arcipretura Maria SS. Assunta, noto anche quale parrocchia dell'Immacolata, con sede in 88040, città Marcellinara, via S. Francesco.

41. Comune di Martirano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta di Martirano Lombardo o prebenda parrocchiale di Martirano Lombardo, con sede in 88040, città Martirano, via Poggio.

42. Comune di Martirano Lombardo, beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, con sede in 88040, città Martirano Lombardo.

43. Comune di Miglierina, beneficio parrocchiale di S. Lucia, noto anche quale parrocchia di S. Lucia, con sede in 88040, città Miglierina, via Giovanni XXIII.

44. Comune di Motta S. Lucia, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie o prebenda parrocchiale di S. Maria del Soccorso o prebenda parrocchiale di S. Tommaso d'Aquino o Cappella di S. Lucia, con sede in 88040, città Motta S. Lucia, via del Convento.

45. Comune di Nocera Terinese, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di Nocera Terinese, con sede in 88047, città di Nocera Terinese, via Sirianni, 28.

46. Comune di Nocera Terinese, beneficio parrocchiale SS. Annunziata, con sede in 88047, città di Nocera Terinese.

47. Comune di Nocera Terinese, beneficio parrocchiale Maria SS. del Suffragio - S. Martino, con sede in 88047, città di Nocera Terinese.

48. Comune di Nocera Terinese, beneficio parrocchiale S. Maria della Pietà, con sede in 88047, città di Nocera Terinese.

49. Comune di Pianopoli, beneficio parrocchiale di S. Tommaso d'Aquino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Tommaso d'Aquino o prebenda parrocchiale di S. Croce in Pianopoli, con sede in 88040, città Pianopoli, via Roma.

50. Comune di Platania, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 88040, città Platania, piazza Vittorio Veneto, 54.

51. Comune di S. Mango d'Aquino, beneficio parrocchiale S. Tommaso d'Aquino, noto anche quale prebenda parrocchiale della Madonna della Buda, con sede in 88040, città S. Mango d'Aquino.

52. Comune di S. Pietro Apostolo, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche quale arcipretura di S. Pietro Apostolo o chiesa parrocchiale di S. Pietro o prebenda parrocchiale del Carmine in S. Pietro Apostolo, con sede in 88040, città S. Pietro Apostolo, piazza Roma.

53. Comune di S. Pietro a Maida, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Nicola o prebenda parrocchiale di S. Nicola di S. Pietro a Maida o prebenda parrocchiale di S. Pietro a Maida, con sede in 88020, città S. Pietro a Maida, via Ferdinando Aiello.

54. Comune di Serrastretta, beneficio parrocchiale Beata Vergine del Soccorso, noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria del Soccorso o prebenda parrocchiale di Maria Santa di Costantinopoli, con sede in 88040, città Serrastretta.

55. Comune di Serrastretta, beneficio parrocchiale di S. Maria Immacolata, noto anche quale prebenda parrocchiale dell'Immacolata di Accaria o prebenda parrocchiale di Accaria, con sede in 88040, frazione Accaria, via Garibaldi.

56. Comune di Serrastretta, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 88040, frazione Angoli.

57. Comune di Serrastretta, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele, con sede in 88040, frazione S. Michele.

58. Comune di Soveria Mannelli, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di Soveria Mannelli, con sede in 88049, città Soveria Mannelli, via Petramone.

59. Comune di Soveria Mannelli, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo e S. Tommaso, con sede in 88049, città Soveria Mannelli.

60. Comune di Tiriolo, beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, con sede in 88056, città di Tiriolo, piazza Italia.

61. Comune di Tiriolo, beneficio parrocchiale della Beata Vergine ad Nives, noto anche quale parrocchia di Santa Maria ad Nives di Tiriolo o parrocchia di Santa Maria della Neve di Tiriolo, con sede in 88056, città di Tiriolo.

Roma, addì, 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4895

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di sessantasette enti ecclesiastici della diocesi di Lecce.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lecce ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 2 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Lecce elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Lecce richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Lecce estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI LECCE

1. Lecce, mensa vescovile della diocesi di Lecce, con sede in 73100 Lecce, piazza Duomo.

2. Lecce, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale parrocchia SS. Annunziata e parrocchia SS. Assunta, con sede in 73100 Lecce, piazza Duomo, chiesa cattedrale.

3. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria della luce, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della luce, o parrocchia S. Maria della luce o prebenda parrocchiale S. Matteo, con sede in 73100 Lecce, via dei Perroni.

4. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria della porta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della porta, o prebenda parrocchiale della Madonna della Porta o prebenda della porta in Lecce, con sede in 73100 Lecce, via G. Palmieri.

5. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria delle grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria delle grazie, o parrocchia S. Maria delle grazie, con sede in 73100 Lecce, piazza Indipendenza.

6. Lecce, beneficio parrocchiale S. Lazzaro, noto anche quale parrocchia S. Lazzaro, con sede in 73100 Lecce, via S. Lazzaro.

7. Lecce, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 73100 Lecce, zona 167/B, via Siracusa.

8. Lecce, beneficio parrocchiale SS. Trinità, con sede in 73100 Lecce, via Umberto I.

9. Lecce, beneficio parrocchiale S. Cuore di Gesù, noto anche quale parrocchia S. Cuore di Gesù, con sede in 73100 Lecce, viale Gallipoli.

10. Lecce, beneficio parrocchiale S. Francesco da Paola, con sede in 73100 Lecce, piazza Peruzzi.

11. Lecce, beneficio parrocchiale S. Guido, con sede in 73100 Lecce, via Oslavia.

12. Lecce, beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova, con sede in 73100 Lecce, via Imperatore Adriano.

13. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria della Pace, con sede in 73100 Lecce, Rione Borgo Pace, via Campi.

14. Lecce, beneficio parrocchiale S. Pio X, con sede in 73100 Lecce, piazza S. Pio X.

15. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria Goretti, con sede in 73100 Lecce, frazione Frigole.

16. Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria dell'Idria, con sede in 73100 Lecce, via S. Maria dell'Idria.

17. Lecce, beneficio parrocchiale S. Giovanni Maria Vianney, con sede in 73100 Lecce, via Benedetto Croce.

18. Lecce, beneficio parrocchiale S. Domenico Savio, con sede in 73100 Lecce, via dei Salesiani.

19. Lecce, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, con sede in 73100 Lecce, via Gianserio Strafella.

20. Lecce, beneficio parrocchiale S. Sabino, con sede in 73100 Lecce, zona 167/A, via Roma.

21. Lecce, beneficio parrocchiale S. Bernardino Realino, con sede in 73100 Lecce, Rione Aria sana, via S. Cesario.

22. Lecce, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 73100 Lecce, via Scalfo.

23. Arnesano, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta, con sede in 73010 Arnesano, via De Simone, 10.

24. Campi Salentina, beneficio parrocchiale S. Maria delle grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria delle grazie, o parrocchia S. Maria delle grazie, con sede in 73012 Campi Salentina, via S. Antonio.

25. Campi Salentina, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 73012 Campi Salentina, corso Italia, 1.

26. Carmiano, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta, o prebenda parrocchia di Carmiano, con sede in 73041 Carmiano, via XXIV Luglio.

27. Carmiano, beneficio parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in 73041 Carmiano, via Carso.

28. Carmiano, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Magliano, o parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in 73040 Magliano, frazione di Carmiano, via IV Novembre.

29. Cavallino, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Cavallino, o parrocchia di Cavallino, con sede in 73020 Cavallino, piazza Castromediano.

30. Cavallino, beneficio parrocchiale Maria Madre della Chiesa, con sede in 73020 Cavallino, rione Castromediano.

31. Lequile, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta in Lequile, prebenda parrocchiale Lequile, o parrocchia di Maria SS. Assunta di Lequile, con sede in 73010 Lequile, largo Castello.

32. Lequile, beneficio parrocchiale S. Vito Martire, con sede in 73010 Lequile, largo S. Vito.

33. Lequile, beneficio parrocchiale S. Basilio Magno, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Basilio in Dragoni di Lequile, o prebenda parrocchiale di Dragoni, con sede in 73010 Dragoni, frazione di Lequile, via Stella.

34. Lizzanello, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Addolorata di Lizzanello o parrocchia di Lizzanello, con sede in 73023 Lizzanello, piazza della Libertà.

35. Lizzanello, beneficio parrocchiale S. Maria delle grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale di Merine, con sede in 73020 Merine, frazione di Lizzanello, piazza Maria SS. Assunta.

36. Melendugno, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta o parrocchia dell'Assunta, con sede in 73026 Melendugno, piazza Mons. Durante.

37. Melendugno, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta in Roca, noto anche quale prebenda parrocchiale di Roca, o prebenda parrocchiale di Roca nuovo, con sede in 73026 S. Foca, frazione di Melendugno, corso Matteotti.

38. Monteroni di Lecce, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in 73047 Monteroni di Lecce, piazza I. Falconieri.

39. Monteroni di Lecce, beneficio parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice, con sede in 73047 Monteroni di Lecce, via Asmara.

40. Monteroni di Lecce, beneficio parrocchiale S. Cuore di Gesù, con sede in 73047 Monteroni di Lecce, via Monte Sabotino.

41. Novoli, beneficio parrocchiale S. Maria de Novis, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Andrea o parrocchia S. Andrea, con sede in 73051 Novoli, piazza Mercato.

42. Novoli, beneficio parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in 73051 Novoli, piazza S. Antonio Abate.

43. Novoli, beneficio parrocchiale Madonna del pane, con sede in 73051 Novoli, via Veglie.

44. Novoli, beneficio parrocchiale Beata Vergine del Buon Consiglio, noto anche quale parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio, con sede in 73051 Villa Convento, frazione di Novoli, piazza Martiri d'Ungheria.

45. S. Cesario di Lecce, beneficio parrocchiale S. Maria delle grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Cesario, con sede in 73016 S. Cesario di Lecce, piazza Garibaldi.

46. S. Cesario di Lecce, beneficio parrocchiale S. Antonio da Padova, con sede in 73016 S. Cesario di Lecce, via Saponaro.

47. S. Pietro in Lama, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale parrocchia Maria SS. Assunta in S. Pietro in Lama, con sede in 73010 S. Pietro in Lama, via Corineo.

48. Squinzano, beneficio parrocchiale S. Nicola, noto anche quale parrocchia S. Nicola in Squinzano, con sede in 73018 Squinzano, piazza S. Nicola.

49. Squinzano, beneficio parrocchiale Mater Domini, con sede in 73018 Squinzano, via Diaz.

50. Squinzano, beneficio parrocchiale S. Maria delle grazie, con sede in 73018 Squinzano, piazza Vittoria.

51. Squinzano, beneficio parrocchiale Maria Regina, con sede in 73018 Squinzano, via Crispi.

52. Surbo, beneficio parrocchiale S. Maria del popolo, con sede in 73010 Surbo, piazza Unità Europea.

53. Surbo, beneficio parrocchiale S. Lucia vergine e martire, con sede in 73010 Surbo, via A. De Gasperi.

54. Trepuzzi, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale Arcipretura Maria SS. Assunta, con sede in 73019 Trepuzzi, corso Umberto I.

55. Trepuzzi, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 73019 Trepuzzi, via S. Angelo.

56. Trepuzzi, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, con sede in 73019 Trepuzzi, via Campi.

57. Vernole, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta, con sede in 73029 Vernole, via E. De Carlo.

58. Vernole, beneficio parrocchiale S. Maria della neve, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria della neve, o parrocchia di Acaya di Vernole, con sede in 73020 Acaia, frazione di Vernole, piazza Gian Giacomo.

59. Vernole, beneficio parrocchiale S. Gregorio Nazianzeno, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Gregorio Nazianzeno, o prebenda parrocchiale di Acquarica di Lecce, con sede in 73020 Acquarica di Lecce, frazione di Vernole.

60. Vernole, beneficio parrocchiale S. Maria Mater Domini, noto anche quale prebenda parrocchiale di Pisignano o beneficio parrocchiale Mater Domini, con sede in 73020 Pisignano, frazione di Vernole, piazza Firenze.

61. Vernole, beneficio parrocchiale S. Maria ad Nives, noto anche quale prebenda parrocchiale di Strudà, con sede in 73020 Strudà, frazione di Vernole, via Lecce.

62. Vernole, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta di Vanze, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta in Vanze di Vernole, o prebenda parrocchiale di Vanze, con sede in 73020 Vanze, frazione di Vernole, piazza Fiume.

63 Lecce, beneficio capitolare canonicato della Cattedrale, con sede in 73100 Lecce, Capitolo Cattedrale, piazza Duomo.

PROVINCIA DI BRINDISI

64. S. Pietro Vernotico, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale Arcipretura prebenda parrocchiale di S. Pietro Vernotico o Arcipretura di S. Pietro Vernotico, o prebenda parrocchiale S. Pietro Vernotico, con sede in 72027 San Pietro Vernotico, piazza del Popolo.

65. S. Pietro Vernotico, beneficio parrocchiale Santi Angeli custodi, noto anche quale parrocchia Santi Angeli custodi, con sede in 72027 San Pietro Vernotico, via Brindisi.

66. S. Pietro Vernotico, beneficio parrocchiale S. Giovanni Bosco, con sede in 72027 San Pietro Vernotico, via don Bosco.

67. Torchiarolo, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, noto anche quale Arcipretura di Torchiarolo, o prebenda parrocchiale di Torchiarolo, con sede in 72020 Torchiarolo, largo la Chiesa.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4894

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di cinquanta enti ecclesiastici della diocesi di Crema.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Crema ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 16 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Crema elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Crema richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Crema estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI CREMONA

1. Comune di Crema, mensa vescovile della diocesi di Crema, con sede in 26013 Crema, piazza Duomo n. 16 (Cremona).

2. Comune di Bagnolo Cremasco, beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire, con sede in 26010 Bagnolo Cremasco, piazza Chiesa.

3. Comune di Camisano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato (noto anche quale beneficio parrocchiale di Camisano, parrocchia di Camisano), con sede in 26010, Camisano, piazza Chiesa.

4. Comune di Campagnola Cremasca, beneficio parrocchiale di S. Pancrazio (noto anche quale prebenda parrocchiale di Campagnola Cremasca, parrocchia di Campagnola Cremasca), con sede in 26013 Campagnola Cremasca, via Cimitero n. 2.

5. Comune di Capergnanica, beneficio parrocchiale di S. Martino Vesc. (noto anche quale prebenda parrocchiale di Capergnanica, parrocchia di Capergnanica), con sede in 26010 Capergnanica, via San Martino n. 2.

6. Comune di Capralba, beneficio parrocchiale di S. Andrea Ap. (noto anche quale beneficio parrocchiale di Capralba, prebenda parrocchiale di Capralba), con sede in 26010 Capralba, via Roma n. 1.

7. Comune di Capralba, beneficio di S. Martino Vesc. (noto anche quale parrocchia di Farinate, beneficio parrocchiale di Farinate), con sede in 26010 Capralba, frazione di Farinate, via Maggiore.

8. Comune di Casale Cremasco, beneficio parrocchiale di S. Stefano (noto anche quale beneficio parrocchiale di Casale Cremasco, parrocchia di Casale Cremasco), con sede in 26010 Casale Cremasco, via Aschedamini.

9. Comune di Casale Cremasco, beneficio parrocchiale di Santi Faustino e Giovita (noto anche quale beneficio parrocchiale di Vidolasco), con sede in 26010 Casale Cremasco, frazione di Vidolasco via Minore n. 17.

10. Comune di Casaletto Vaprio, beneficio parrocchiale di S. Giorgio (noto anche quale prebenda parrocchiale di Casaletto Vaprio), con sede in 26010 Casaletto Vaprio, piazza Marconi.

11. Comune di Castel Gabbianon, beneficio parrocchiale di S. Alessandro (noto anche quale prebenda parrocchiale di Castel Gabbiano), con sede in 24058 Castel Gabbiano, via Aimo da Gabbiano.

12. Comune di Chieve, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire (noto anche quale parrocchia di Chieve), con sede in 26010 Chieve, piazza Chiesa.

13. Comune di Credera Rubbiano, beneficio parrocchiale di S. Donnino Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di Credera, parrocchia di Credera), con sede in 26010 Credera Rubbiano, piazza Roma.

14. Comune di Credera Rubbiano, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena (noto anche quale beneficio parrocchiale di Rubbiano), con sede in 26010 Credera Rubbiano, frazione di Rubbiano, via Boschiroli n. 2.

15. Comune di Crema, beneficio parrocchiale della Cattedrale (noto anche quale parrocchia della Cattedrale), con sede in 26013 Crema, via Forte n. 1.

16. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di SS. Trinità, con sede in 26013 Crema, via XX Settembre n. 102.

17. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti in Crema), con sede in 26013 Crema, frazione di S. Bartolomeo, via Piacenza n. 65.

18. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Benedetto (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Benedetto in Crema), con sede in 26013 Crema, piazza Garibaldi n. 58.

19. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Bernardino (noto anche quale parrocchia di S. Bernardino), con sede in 26013 Crema frazione di S. Bernardino, via Brescia n. 36.

20. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di Sacro Cuore di Gesù (noto anche quale beneficio della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù), con sede in 26013 Crema, piazza da Terno n. 1.

21. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di Sacro Cuore Immacolato di Maria, con sede in 26013 Crema, frazione di Castel Nuovo, via Valsecchi.

22. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, con sede in 26013 Crema, via Pesadori n. 2.

23. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Ombriano), con sede in 26013 Crema, frazione di Ombriano, piazza Chiesa.

24. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Maria della Croce (noto anche quale parrocchia di S. Maria della Croce), con sede in 26013 Crema, frazione di S. Maria della Croce, piazza Santuario.

25. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Maria dei Mosi, con sede in 26013 Crema, frazione di S. Maria dei Mosi, via Treviglio n. 25.

26. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Crema), con sede in 26013 Crema, via Borgo S. Pietro n. 14.

27. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Rocco (noto anche quale beneficio parrocchiale di Vergonzana), con sede in 26013 Crema, frazione di Vergonzana, via Albergoni n. 10.

28. Comune di Crema, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Vairano (noto anche quale beneficio dell'Immacolata di S. Stefano in Vairano), con sede in 26013 Crema, frazione di S. Stefano, via Crocicchio.

29. Comune di Cremosano, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena (noto anche quale beneficio parrocchiale di Cremosano), con sede in 26010 Cremosano, piazza della Chiesa.

30. Comune di Izano, beneficio parrocchiale di S. Biagio Vescovo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Biagio Vescovo in Izano, parrocchia di Izano), con sede in 26010 Izano, piazza Papa Giovanni XXIII.

31. Comune di Madignano, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincoli (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincoli in Madignano, parrocchia di Madignano), con sede in 26020 Madignano, via Maccoppi n. 2.

32. Comune di Madignano, beneficio parrocchiale di S. Imerio (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Imerio in Ripalta Vecchia, prebenda parrocchiale di Ripalta Vecchia), con sede in 26020 Madignano, frazione di Ripalta Vecchia, via Crema n. 5.

33. Comune di Montodine, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena Penitente in Montodine, parrocchia di S. Maria Penitente in Montodine), con sede in 26010 Montodine, via 25 Aprile.

34. Comune di Moscazzano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale beneficio parrocchiale di Moscazzano, parrocchia di Moscazzano), con sede in 26010 Moscazzano, via alla Parrocchiale.

35. Comune di Offanengo, beneficio parrocchiale di S. Maria Purificata (noto anche quale beneficio parrocchiale di Offanengo, parrocchia di Offanengo), con sede in 26010 Offanengo, piazza Vittoria n. 14.

36. Comune di Palazzo Pignano, beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino Vescovo in Palazzo Pignano, Casa canonica di S. Martino Vescovo, parrocchia di Palazzo Pignano), con sede in 26025 Palazzo Pignano, via Chiesa.

37. Comune di Pianengo, beneficio parrocchiale di S. Maria in Silvis (noto anche quale beneficio parrocchiale di Pianengo), con sede in 26010 Pianengo, via Chiesa.

38. Comune di Pieranica, beneficio parrocchiale di S. Biagio Vescovo (noto anche quale beneficio parrocchiale di Pieranica), con sede in 26017 Pieranica, via Roma n. 58.

39. Comune di Quintano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Quintano, parrocchia di Quintano), con sede in 26017 Quintano, via IV Novembre.

40. Comune di Ricengo, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale beneficio parrocchiale di Ricengo, parrocchia di Ricengo), con sede in 26010 Ricengo, via Parrocchiale.

41. Comune di Ricengo, beneficio parrocchiale di SS. Faustino e Giovita (noto anche quale beneficio parrocchiale di Bottaiano, parrocchia di Bottaiano), con sede in 26010 Ricengo, frazione di Bottaiano, via Maggiore.

42. Comune di Ripalta Arpina, beneficio parrocchiale di S. Maria Rotonda (noto anche quale beneficio parrocchiale di Ripalta Arpina), con sede in 26010 Ripalta Arpina, piazza Maggiore.

43. Comune di Ripalta Cremasca, beneficio parrocchiale di S. Cristoforo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Cristoforo in Ripalta Nuova, parrocchia di Ripalta Nuova), con sede in 26010 Ripalta Cremasca, via Parrocchiale.

44. Comune di Salvirola, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo di Salvirola, parrocchia di Salvirola), con sede in 26010 Salvirola, via C. Alberto n. 12.

45. Comune di Sergnano, beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Martino in Sergnano, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in Sergnano), con sede in 26010 Sergnano, viale Europa n. 27.

46. Comune di Sergnano, beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Martino in Trezzolasco di Sergnano), con sede in 26010 Sergnano, frazione di Trezzolasco, via Provinciale n. 26.

47. Comune di Torlino Vimercati, beneficio parrocchiale di S. Ambrogio (noto anche quale prebenda parrocchiale di Torlino), con sede in 26017 Torlino Vimercati, via don L. Barboni n. 5.

48. Comune di Torlino Vimercati, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Azzano, prebenda parrocchiale di Azzano), con sede in 26017 Torlino Vimercati, frazione di Azzano, piazza Chiesa.

49. Comune di Trescore Cremasco, beneficio parrocchiale di S. Agata (noto anche quale beneficio parrocchiale di Trescore, parrocchia di Trescore), con sede in 26017 Trescore Cremasco, piazza Griffoni Gambara.

50. Comune di Vaiano, beneficio parrocchiale di SS. Corneglio e Cipriano (noto anche quale beneficio parrocchiale di Vaiano, parrocchia di Vaiano), con sede in 26010 Vaiano Cremasco, via S. Antonio n. 2.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4891

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di un tasso di premio per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore, presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 28 febbraio 1986 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore.

Vista la nota in data 30 aprile 1986, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato il seguente tasso di premio di tariffa in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentato dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Trieste:

tasso di premio di tariffa di L. 75,89 per ogni 1.000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa di età 72 e per una durata contrattuale pari a 4 anni, non compreso nella tariffa 5 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1978.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5003

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 giugno 1986.

Misure relative al prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna di commercializzazione 1986-87.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 21 ottobre1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 1° novembre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1579/86 del Consiglio del 23 maggio 1986, in particolare gli articoli 4 e 4-*bis*, nonché le relative misure comunitarie di applicazione;

Visto il regolamento CEE n. 1871/86 della Commissione del 17 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 162 del 18 giugno 1986, relativo all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità dei cereali immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione 1985-86;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare l'art. 3, lettera *a*);

Considerato che è necessaria l'adozione di misure per l'applicazione della sopra citata regolamentazione comunitaria;

Considerato che l'importo totale delle somme dovute dai produttori cerealicoli italiani, a titolo di prelievo di corresponsabilità, deriva dalla differenza tra il prelievo globalmente percepibile e la parte di esso destinata in favore dei piccoli produttori di cereali;

Considerato che viene istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente infruttifero, intestato «Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», al quale dovranno affluire le somme relative al regime di cui all'art. 4 del citato regolamento comunitario n. 2727/75;

Considerata la opportunità di disciplinare, ai soli fini delle modalità di versamento del prelievo di corresponsabilità, le vendite dei cereali verso gli altri Stati membri della Comunità, escluso il Portogallo;

Atteso che le Regioni hanno designato loro uffici periferici per il controllo del rispetto delle predette misure nazionali;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Campo di applicazione

Il prelievo di corresponsabilità, di cui all'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 1579/86, riguarda tutti i cereali prodotti nella Comunità e commercializzati nella campagna 1986-87, esclusi:

- il risone;
- i cereali ricadenti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati delle sementi, sempreché detti cereali non siano esportati verso i Paesi terzi od il Portogallo;
- i cereali di accertato vecchio raccolto oggetto delle denunce di giacenza di cui al regolamento CEE della commissione n. 1871/86 del 17 giugno 1986.

Art. 2.

Importo del prelievo

Per la campagna di commercializzazione 1986-87, l'importo del prelievo di corresponsabilità, pari a L. 828 per quintale di cereale, é dovuto dal produttore nei seguenti casi:

1) vendita del cereale ad un commerciante;
2) vendita del cereale ad un trasformatore;
3) vendita del cereale ad un operatore che lo esporta verso i Paesi terzi od il Portogallo;
4) vendita del cereale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nella sua veste di organismo di intervento;
5) vendita del cereale ad un acquirente di altro Stato membro della Comunità, escluso il Portogallo.

Art. 3.

Produttore esonerato

Il produttore cerealicolo che conduce una azienda agricola nella quale la superficie investita a cereale non é superiore a 15 ettari é esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità.

Della condizione in cui trovasi, il produttore interessato deve fornire la prova all'acquirente mediante l'esibizione di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di esso, nel quale sia indicata la superficie investita a cereale nella propria azienda.

Lo stesso produttore rilascia, altresì, all'acquirente, di cui al successivo art. 4, primo comma, una dichiarazione da lui sottoscritta e dall'acquirente controfirmata per accettazione, redatta in conformità al modello riportato come allegato I al presente decreto.

Una copia della richiamata dichiarazione viene trattenuta dal produttore e, assieme all'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di esso, tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 12.

Art. 4.

Definizione di primo acquirente

Ai fini del presente decreto, il commerciante, il trasformatore, l'operatore-esportatore e l'organismo di intervento, nei casi di cui rispettivamente ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 2, sono considerati «primo acquirente».

È. altresì, considerato «primo acquirente» la persona fisica o giuridica che acquista direttamente il cereale prodotto o commercializzato negli altri Stati membri della Comunità, escluso il Portogallo, ed è intestataria dei relativi documenti doganali di transito.

Art. 5.

Vendita di cereale da parte di produttore non esonerato

Il «primo acquirente» di cereale acquistato da produttore non esonerato trattiene dal prezzo di vendita il prelievo di corresponsabilità, calcolandone l'importo in ragione della quantità di cereale oggetto della transazione.

Il «primo acquirente» ha l'obbligo di rilasciare al venditore del cereale una dichiarazione, da lui firmata e dal produttore controfirmata per accettazione, indicante nome, cognome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale di ambedue le parti, l'importo del prelievo trattenuto, la data della transazione e la quantità di cereale sulla quale il prelievo è stato calcolato.

Copia della predetta dichiarazione viene trattenuta dal «primo acquirente» e tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 12.

Gli estremi di tale dichiarazione dovranno altresì essere annotati nella fattura di vendita del cereale, in quanto dovuta, da parte del produttore assoggettato al pagamento del prelievo.

Art. 6.

Rivendita di cereale ex intervento

In caso di vendita di scorte di intervento, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., rilascia all'acquirente un attestato di diritto all'esenzione dal pagamento del prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale oggetto della rivendita.

Copia di detto attestato viene inviato, da parte della stessa Azienda, all'organo di controllo, di cui al successivo art. 11, territorialmente competente in ragione dell'ubicazione della sede sociale dell'acquirente. Estratti della stessa attestazione vengono rilasciati su richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Vendita ad operatore di altri Paesi CEE

Il produttore agricolo esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità, nel caso di vendita diretta ad un acquirente di altro Stato membro della Comunità, escluso il Portogallo, consegna a tale acquirente l'originale dell'attestazione di esonero redatta in conformità del modulo di cui all'allegato II al presente decreto, rilasciata, a richiesta dello stesso produttore, dall'organo di controllo di cui al successivo art. 12 competente in ragione dell'ubicazione dell'azienda agricola, sulla base dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva di esso esibita dal produttore medesimo.

Analoga attestazione viene richiesta e consegnata all'acquirente appartenente ad altro Stato membro della Comunità da parte del detentore di cereale acquistato da un produttore esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità.

Il «primo acquirente» di cereale acquistato da un produttore non esonerato dal prelievo di corresponsabilità che rivende il prodotto ad un operatore appartenente ad altro Stato membro della Comunità non è tenuto al versamento del prelievo come previsto al successivo art. 8, ma deve trasferirne l'importo all'acquirente comunitario.

TITOLO II

Art. 8.

Versamento del prelievo

L'importo del prelievo di corresponsabilità, trattenuto dal «primo acquirente», in conformità di quanto disposto al primo comma del precedente art. 5, deve essere dallo stesso versato, entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta, in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a*) delle istruzioni generali servizi tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

Le somme versate a titolo di prelievo di corresponsabilità dovranno mensilmente affluire, a cura delle tesorerie provinciali, mediante la emissione di vaglia del tesoro, ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale, intestato «Ministero del Tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali».

Detti vaglia, corredati delle matrici di quietanza mod. 80/T, dovranno essere inviati al Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - I.G.A.E. - Div. VIII, via XX Settembre 27 - 00187 Roma.

Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato, comunica entro il 10 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme relative al prelievo di corresponsabilità riscosse nel mese precedente.

Entro lo stesso termine, di cui al primo comma del presente articolo, il «primo acquirente», per gli acquisti di cereale effettuati nel mese precedente a quello in cui viene eseguito il versamento, compila, secondo le modalità ivi contenute, il formulario allegato III al presente decreto e lo invia agli organi di controllo elencati nel successivo art. 11, territorialmente competenti in ragione dell'ubicazione della sede sociale del «primo acquirente», corredandolo di copia della ricevuta di versamento del prelievo e della dichiarazione rilasciata dagli interessati comprovante il diritto all'esonero dal pagamento del prelievo stesso.

Contestualmente, copia del predetto formulario, senza gli allegati citati, deve essere inviata dallo stesso «primo acquirente» anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Art. 9.

Cereali importati da Paesi terzi

Non sono assoggettati al regime del prelievo di corresponsabilità i cereali importati dai Paesi terzi e dal Portogallo.

Spetta all'importatore, ai fini dell'esonero dal versamento del prelievo, fornire la prova che il cereale è stato importato mediante la indicazione in fattura degli estremi della bolla doganale di importazione, dell'ufficio doganale che ha emesso la predetta bolla, della origine, della provenienza e della voce doganale del cereale.

Art. 10.

Cereali di vecchio raccolto

Nel caso di cui al terzo trattino dell'art. 1 del presente decreto, il venditore rilascia all'acquirente una dichiarazione redatta in conformità del modulo di cui all'allegato IV del presente decreto, attestante che le quantità di cereale oggetto della transazione ricadono nell'ambito della misura comunitaria di esonero prevista, dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1871/86, per i cereali denunciati ed accertati come scorte di vecchio raccolto.

Art. 11.

Vendita effettuata da organismi associativi

Per la vendita effettuata da organismi associativi ad un «primo acquirente», l'importo del prelievo di corresponsabilità riguarderà soltanto i quantitativi di cereali dei produttori non esonerati.

All'atto del conferimento, ciascun socio esonerato presenterà all'organismo associativo la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

All'atto della vendita, l'organismo associativo rilascia all'acquirente una distinta delle partite di cereale appartenenti ai propri soci e vendute, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dall'acquirente per accettazione.

Detta distinta deve indicare le quantità esonerate e quelle assoggettate al prelievo.

Una copia della citata documentazione viene trattenuta dal predetto organismo e tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 12.

Nel caso di vendita ad operatori di altri Stati membri della Comunità, escluso il Portogallo, l'organismo associativo è tenuto ad osservare la disposizione di cui al precedente art. 7, primo comma.

Art. 12.

Organi di controllo

Il controllo per campione della documentazione prescritta dal presente decreto per assicurare la corretta applicazione delle misure relative al regime del prelievo di corresponsabilità viene effettuato:

nelle province della regione Piemonte: dai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, nonché nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: dai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche: dai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Calabria: dai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

nelle province della regione Puglia: dai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

nelle altre regioni: dai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Gli organi di controllo sono tenuti ad inviare al ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, i dati richiesti nel modello di cui all'allegato V del presente decreto, secondo le modalità ed il termine dallo stesso previsti.

Art. 13.

Sanzioni penali

Chiunque non osserva le disposizioni del presente decreto e, per l'effetto di false dichiarazioni, ottiene l'esonero dal pagamento del prelievo di corresponsabilità o non versa, anche solo in parte, il prelievo dovuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

MOD. IV-1

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI ESONERO DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

(da compilare per ciascuna vendita)

Il sottoscritto **produttore:**

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale	
Denominazione azienda			
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune		Prov.
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)	ettari are	SUPERFICIE INVESTITA A CEREALE	ettari are

per la vendita delle sottoindicate quantità di cereale al "**primo acquirente**":

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale
Denominazione azienda		
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune	Prov.

dichiara di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 3, terzo comma del D. M.
ai fini del diritto all'esonero dal prelievo di corresponsabilità sui cereali prodotti e commercializzati nella campagna 1986/87.
A tal fine riporta gli estremi del (barrare la casella corrispondente):

[1] atto di notorietà [2] dichiarazione sostitutiva

NOTAIO

effettuato/a il DATA 1 9 e resa al COMUNE PROV.

(l'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva sono da conservarsi a cura del **produttore**).

	Denominazione merceologica del cereale venduto	Quantità in quintali
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
3	Mais	
4	Orzo	
5	Segale	
6	Avena	
7	Sorgo	
8	Altri	
	TOTALE	

Firma del **produttore** ____________________

Firma per accettazione del "**primo acquirente**" (1) ____________________

(1) Con la firma "per accettazione" il "**primo acquirente**" attesta di aver preso visione dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva i cui estremi sono riportati nella presente dichiarazione.

____________, li ____________

Nota: Il **produttore** dovrà consegnare la presente dichiarazione al primo acquirente e conservarne copia.

MOD. IV-2

ALLEGATO II

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESONERO DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

(da compilare nel caso di vendita ad operatore di altri Paesi CEE, escluso il Portogallo)

A richiesta di (1):

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale
Denominazione azienda		
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune	Prov.

si attesta che le sottoindicate quantità di cereale, distinte per denominazione merceologica, oggetto di vendita alla ditta acquirente:

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale (se attribuito al soggetto)	
Indirizzo	Comune	Prov.	Stato estero

non sono assoggettate al regime di prelievo di corresponsabilità in quanto prodotte nella campagna 86/87 dal **produttore:**

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale
Denominazione azienda		
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune	Prov.

che è esonerato dal prelievo di corresponsabiità sui cereali.

	Denominazione merceologica del cereale venduto	Quantità in quintali
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
3	Mais	
4	Orzo	
5	Segale	
6	Avena	
7	Sorgo	
8	Altri	
	TOTALE	

Denominazione dell'organo di controllo (2)

____

Timbro e firma

______________ , li ______________

Nota:

1) Il richiedente dovrà trattenere copia della presente attestazione e consegnare l'originale alla ditta acquirente.

2) Provvede al rilascio della attestazione l'organo di controllo, territorialmente competente in ragione dell'ubicazione della azienda del richiedente, sulla base dell'atto di notorietà e della dichiarazione sostitutiva ovvero sulla base della dichiarazione di esonero di cui all'allegato I del D.M.

Mod. IV-3

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DI CEREALI

Il sottoscritto **acquirente** :

RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

dichiara di aver acquistato nel mese di ____________ anno 19 ⌊_⌋ le sottoindicate quantità di cereale, assoggettate al prelievo di corresponsabilità, distinte per denominazione merceologica e di aver effettuato il versamento del relativo prelievo.
Allego copia delle ⌊_⌋ ricevute di versamento dello stesso prelievo, nonché l'elenco dei fornitori mod. A.

CEREALE ASSOGGETTATO AL PRELIEVO DI CORRESPONSAB.	CEREALE ACQUISTATO DA:		TOTALE CEREALE ACQUISTATO in quintali	PRELIEVO VERSATO in lire
	AZIENDE AGRICOLE in quintali	PAESI CEE ESCLUSO IL PORTOGALLO in quintali		
1 Grano tenero				
2 Grano duro				
3 Orzo				
4 Mais				
5 Segale				
6 Avena				
7 Sorgo				
8 Altri				
TOTALE				

Dichiara, altresì, di avere acquistato nel mese di ____________ anno 19 ⌊_⌋ le sottoindicate quantità di cereale, distinte per denominazione merceologica, **non** assoggettate al prelievo di corresponsabilità in quanto acquistate da produttore o fornitore CEE esonerato dal pagamento del prelievo o provenienti da Paesi terzi, dall'intervento o da scorte di vecchio raccolto.
Allego copia delle documentazioni di esonero, nonché l'elenco dei fornitori mod. B.

CEREALE **NON** ASSOGGETTATO AL PRELIEVO DI CORRESPONSAB.	CEREALE ACQUISTATO DA:					TOTALE CEREALE ACQUISTATO in quintali
	AZIENDE AGRICOLE ESONERATE in quintali	PAESI TERZI O PORTOGALLO in quintali	FORNITORI CEE ESONERATI in quintali	INTERVENTO in quintali	SCORTE VECCHIO RACCOLTO in quintali	
1 Grano tenero						
2 Grano duro						
3 Orzo						
4 Mais						
5 Segale						
6 Avena						
7 Sorgo						
8 Altri						
TOTALE						

Firma del dichiarante ____________

Data ____________

Mod. IV-3 A

ALLEGATO III A

ELENCO DEI FORNITORI DI CEREALI MOD. A ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA'

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE AZIENDA			
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO		COMUNE	PROV.

CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
TOTALE		

Firma del dichiarante ______________________ **Data** ____________

Mod. IV-3B

ALLEGATO III B

ELENCO DEI FORNITORI DI CEREALI NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA MOD. B

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

FORNITORE			CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI	
RAGIONE SOCIALE O COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	1 Grano tenero	
DENOMINAZIONE AZIENDA			2 Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	TOTALE	

Firma del dichiarante ____________________ **Data** __________

MOD. IV-4

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI VENDITA DI SCORTE DI CEREALI PRODOTTI IN CAMPAGNE PRECEDENTI ALLA CAMPAGNA 1986/87 ED ESONERATE DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il sottoscritto:

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale
Denominazione azienda		
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune	Prov.

dichiara che le sottoindicate quantità di cereali vendute all'**acquirente:**

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice fiscale
Denominazione azienda		
Ubicazione azienda Indirizzo	Comune	Prov.

sono state denunciate all'organo di

controllo ____________________

come scorte di vecchio raccolto ai sensi del reg. CEE n. 1871/86 del 17.6.86.

	Denominazione merceologica del cereale venduto	Quantità in quintali
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
3	Mais	
4	Orzo	
5	Segale	
6	Avena	
7	Sorgo	
8	Altri	
	TOTALE	

Firma del dichiarante ____________________

____________________, li ____________________

ALLEGATO V

Trasmissione dati relativi ai controlli effettuati nel mese di .. .. anno .... da inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div IV, via XX Settembre, 20 - 00100 Roma, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi

Oggetto del rilevamento	Imprese commercio		Imprese trasformazione			Imprese importazioni		Imprese esportazioni	
	Private	Associazioni	Molini	Mangimifici	Altri	da P.T. o Portogallo	da Paesi CEE escluso Portogallo	verso P.T. o Portogallo	verso Paesi CEE escluso Portogallo
Numero imprese che hanno trasmesso il formulario di cui all'allegato III del D.M.									
Numero controlli effettuati									
Contestazioni: *a*) numero infrazioni *b*) quantità									

L'organo di controllo
Timbro e firma

86A5083

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 maggio 1986.

Decadenza della concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e assunzione della stessa in gestione commissariale governativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 1° aprile 1900, n. 197, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto 27 marzo 1900 per la concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife (ora Piedimonte Matese) e successive integrazioni e da ultimo il decreto ministeriale 1179 del 10 novembre 1978, con il quale il consorzio trasporti pubblici di Napoli è subingredito nella concessione della suddetta ferrovia, per la quale gode di sovvenzioni annue;

Tenuto conto che con la legge 16 marzo 1976, n. 86, questo Ministero fu autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, e che tali interventi sono stati affidati dalla legge stessa al concessionario pro-tempore;

Considerato che i certificati d'avanzamento unitamente agli ordinativi di pagamento relativi ai primi lavori effettuati in dipendenza della ripetuta legge n. 86/76, sono stati respinti dalla Corte dei conti, essendo l'ente beneficiario sotto pignoramento, a causa di pregressi debiti sociali contratti ad altro titolo;

Ritenuto che tale situazione concretizza gravi irregolarità di ordine amministrativo, in quanto il consorzio trasporti pubblici di Napoli, in qualità di concessionario statale, agendo nell'ambito del relativo rapporto concessionale, non è in grado di assicurare il buon fine degli interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, di cui alla ripetuta legge n. 86/76, che tra l'altro postula l'acquisizione immediata in proprietà dello Stato delle opere e del materiale mobile approvvigionato con i fondi di cui alla legge stessa;

Vista la nota n. 530 del 10 aprile 1986 con la quale il consorzio è stato diffidato da parte di questa amministrazione, entro il termine perentorio di venti giorni, a sanare la propria situazione debitoria, onde garantire per il futuro il buon fine degli interventi finanziari di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 86;

Rilevato che, entro il termine sopra indicato, il consorzio in parola non ha ottemperato all'intimazione ingiuntagli, provvedendo a sanare, peraltro, le irregolarità riscontrate; infatti la rateizzazione del debito verso l'esattoria comunale di Napoli ed il pagamento della prima rata — come fatto presente dal consorzio stesso con nota n. 1444 del 30 aprile 1986 — non è sufficiente a garantire una regolarizzazione in tempi necessariamente brevi della posizione debitoria in cui trovasi il concessionario, in quanto continuerebbe a permanere, con tutti i suoi effetti negativi, l'attuale stato di insolvenza;

Tenuto conto pertanto che il consorzio non offre più le garanzie necessarie atte ad assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico ferroviario;

Visto l'art. 184 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Decreta:

Il consorzio trasporti pubblici di Napoli è dichiarato decaduto dalla concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife (Alifana).

Contemporaneamente a decorrere dalla medesima data essendo necessario continuare ad assicurare la regolarità dell'esercizio ferroviario, l'esercizio medesimo viene direttamente assunto dal Ministero dei Trasporti che provvederà a svolgerlo per il tramite di un commissario, in attesa della definitiva sistemazione concessionale del servizio ferroviario in questione anche attraverso l'applicazione dell'art. 195 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Con separato decreto, in pari data, si provvede alla nomina del commissario governativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1986
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 14

86A4944

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 aprile 1986.

Impegno della somma complessiva di L. 655.385.681.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per l'esercizio 1986;

Visto l'art. 5, quinto e sesto comma, della legge finanziaria n. 41/86, per l'esercizio 1986;

Vista la nota del Ministero del tesoro R.G.S., I.G.B. n. 115176, datata 20 marzo 1986, con la quale si conferma in L. 88.614.319.000 l'importo complessivamente da recuperare sulle quote di devoluzione delle regioni Valle d'Aosta (5.515.000.000), Friuli-Venezia Giulia (11.240.690.000), Sicilia (51.058.629.000) e Sardegna (20.000.000.000), relativa al fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, per il fondo nazionale di ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private;

Vista le delibera CIPE 20 marzo 1986, con la quale vengono ripartiti — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/65, e di lire 714 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1986, ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1986, destinata a contributi per interessi su mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale . . .	30.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 625.385.681.000, a valere sulla disponibilità 1986, ex art.9 della legge n. 281/70 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi citato in premessa e richiamato all'art. 1 nonché delle detrazioni (complessivamente pari a L. 88.614.319.000) ex art. 5, quinto e sesto comma, della legge n. 41/86 — è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	6.697.158.000
Bolzano	7.595.376.000
Valle d'Aosta	3.973.917.000
Piemonte	31.245.138.000
Lombardia	47.367.785.000
Veneto	29.758.817.000
Friuli-Venezia Giulia	2.646.264.000
Liguria	16.044.460.000
Emilia-Romagna	29.937.079.000
Toscana	26.404.181.000
Umbria	14.871.804.000
Marche	19.071.038.000
Lazio	37.087.606.000
Abruzzo	32.735.030.000
Molise	23.887.482.000
Campania	90.504.492.000
Puglia	69.033.874.000
Basilicata	31.568.582.000
Calabria	51.235.623.000
Sicilia	34.084.398.000
Sardegna	19.635.577.000
Totale . . .	625.385.681.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 655.385.681.000 graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280

86A4729

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 febbraio 1986, n. **315.**

Autorizzazione alla fondazione «Residenze universitarie internazionali», in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione «Residenze universitarie internazionali (RUI)», in Roma viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 2.600.000.000 un fabbricato sito in Milano, via Lamarmora n. 15-17, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 43500, foglio 438, mappali 155 e 157, come da atto di vendita sotto condizione sospensiva 20 dicembre 1983 a rogito dott. Paolo De Marchi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 22 dicembre 1983, al n. 61300, da adibire a collegio universitario.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 238

86G0650

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Soresina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona del 25 aprile 1980, prot. n. 3363 - Div. II, la scuola media statale di Soresina (Cremona) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, disposta dai signori Efrem e Milena Gritti, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata «Ivo Gritti» in memoria del loro figlio Ivo, alunno della medesima scuola media.

La borsa di studio dovrà essere conferita ad un alunno meritevole per generosità d'animo, profitto e comportamento appartenente alla sede centrale della scuola.

86A5008

Autorizzazione alla scuola media statale «Guglielmina Pasini ved. Grisetti» di Giacciano con Baruchella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Rovigo n. 5659/1.14.19/1°S del 10 aprile 1986, la scuola media statale «Guglielmina Pasini ved. Grisetti» di Giacciano con Baruchella (Rovigo) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 nonché delle altre somme eventualmente sottoscritte, da destinare all'istituzione di una borsa di studio ad incremento del patrimonio dell'ente ricevente.

86A5007

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Vailati» di Crema ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona del 20 ottobre 1978, prot. n. 1646 - Div. 1/2, la scuola media statale di Crema è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.150.000 per l'istituzione, col relativo reddito di una borsa di studio intitolata alla memoria del prof. Bianchessi, in favore di due alunni meritevoli ed indigenti della predetta scuola media. Tale somma è stata disposta dai colleghi, ex alunni e familiari del defunto prof. Giuseppe Bianchessi.

86A5010

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Exacta - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile.

La società «Exacta - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

86A4865

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina del presidente del Registro aeronautico italiano

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1986, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 168, sulla proposta del Ministro dei trasporti, il dott. Fredmano Spairani è stato nominato presidente del Registro aeronautico italiano per un quinquennio a decorrere dalla data del decreto stesso.

86A5029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edificatrice «Giotto» Soc. a r.l., in Firenze, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edificatrice «Giotto» Soc. a r.l., con sede in Firenze, costituita il 20 aprile 1970 con atto a rogito del notaio Vincenzo Roselli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Denis Verdini.

86A5027

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede e stabilimento in Napoli, fallita l'11 maggio 1983:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Ideal Clima*, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ideal Clima*, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *Pastificio Guido Ferrara*, con stabilimento in S. Paolo Belsito (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedura CIGS.

5) *S.p.a. Eurolink*, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984:

periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, con stabilimento in Casoria (Napoli), fallita il 31 maggio 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 31 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Linificio e canapificio nazionale* di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Italsider ora Nuova Italsider centro siderurgico* di Napoli-Bagnoli:

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1979: dall'11 giugno 1979;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Fondificio Cima*, con sede in Casandrino (Napoli), fallita il 13 febbraio 1985:

periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 13 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Isolanti termoacustici meridionali*, con stabilimento in Teano (Caserta):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 18 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1980: dal 1° gennaio 1980;
pagamento diretto: si.

12) *Valsella meccanotecnica*, con sede in Montichiari (Brescia) e stabilimenti in Montichiari e Castenedolo:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 20 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Spica* di Livorno:

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 7 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Rosa Rosa legno sud* di Napoli-Barra:

periodo: dall'8 luglio 1985 al 7 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1982: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Rosa Rosa legno sud* di Napoli-Barra:

periodo: dall'8 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1982: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Merisinter*, con stabilimento in Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1982: dall'8 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

17) *Ala industria Lucchetti* di Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Maglificio Edic di Sannaccone & C.*, con stabilimento in Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 29 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 agosto 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Leggero Giovanni & C., Industria metalmeccanica*, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), fallita il 7 luglio 1983:

periodo: dal 16 aprile 1986 al 6 luglio 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede legale e stabilimento in Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 16 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Navalcarena sud*, con sede sociale e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 19 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

22) *Cooperativa a r.l. Michelangelo* di (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *Cooperativa a r.l. Reolgras* di (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Origlia*, con sede in Savigliano e stabilimenti in Savigliano e Marene (Cuneo):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Mobili A. Banchieri & C.* di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Idro-Stop* di Cascina Vica Rivoli (Torino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ilmac* di Capasse (Torino), fallita in data 21 dicembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Patalec-Cem*, con sede e stabilimento in Cerrina Monferrato (Alessandria), ed uffici in San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Borma*, con sede di Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Maina* di Asti:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 23 giugno 1983: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Ramaciotti* di Borgosesia (Vicenza), fallita in data 9 novembre 1984:

periodo: dall'11 ottobre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 9 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Mobiltecnica* di Torino, fallita in data 17 febbraio 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Mobiltecnica* di Torino, fallita in data 17 febbraio 1984:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Sir* di Rosta (Torino), fallimento 2 luglio 1983:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1985: dal 2 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Sir* di Rosta (Torino), fallimento 2 luglio 1983:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 2 luglio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1985: dal 2 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Bossi* di Cameri (Novara):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proc. CIGS.

14) *S.p.a. Tecniplast* di Torino, stabilimento di Leinì (Torino), fallita in data 3 ottobre 1984;

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Tecniplast* di Torino, stabilimento di Leinì (Torino), fallita in data 3 ottobre 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Elmeca* di Capasse (Torino):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Riber* di Torino, stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Puma di Sergio Puma & C.* di Torino, fallita in data 10 novembre 1983:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Werner Steffen & Figli* di Arona (Novara):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proc. CIGS.

20) *S.p.a. Sitet* di Mappano (Torino), fallita in data 11 febbraio 1984:

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Juvenilia* di Torino, stabilimenti di Torino, Savigliano (Cuneo), uffici di Torino e Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.G.E.* di Druento (Torino), fallita il 14 luglio 1983:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 28 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Mondial Piston*, con sede in Torino e stabilimento in Torino, La Loggia (Torino) e Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Ceat cavi*, sede di Torino, stabilimenti Settimo Torinese e Ascoli Piceno nonché uffici di vendite nazionali:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1982: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Legatoria del Verbano* di Gravellona Toce (Torino):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seg.: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proc. CIGS.

26) *Società Tipografica Piemontese S.p.A.*, con sede e stabilimento in Torino:

periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983 e succ.: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria), fallita l'8 febbraio 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Tizzi* di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Texing* di Grugliasco (Torino), fallita il 20 gennaio 1984:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 18 febbraio 1980;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.a.s. Serramenti Carignanesi*, con sede in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983:

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1985: dal 23 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

31) *S.a.s. Industria Biellese di A. Caucino*, di Torino, fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *S.a.s. Industria Biellese di A. Caucino*, di Torino, fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 28 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 nnovembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

33) *S.p.a. Siema* con sede in Settimo Torinese (Torino), fallita il 16 maggio 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. C.T.M. - Cinotto tecnomeccanica (e non termomeccanica)* di Valperga (Torino):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede legale in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984: dal 17 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino):

periodo: dal 17 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984: dal 17 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ici nord*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), fallita il 29 luglio 1983:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive modifiche.

39) *S.p.a. Ici nord*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), fallita il 29 luglio 1983:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive modifiche.

40) *S.r.l. Arca retrovisori*, con sede in Torino:

periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Casal Cabel*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), fallita il 2 aprile 1985:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 2 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive modifiche.

42) *S.p.a. Angelo Panelli*, con sede in Alessandria:

periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Angelo Panelli*, con sede in Alessandria:

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

44) *Ditta Ipe nuova Bialetti S.p.a*, con sede in Omegna (Novara):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

45) *S.n.c. Garelli & Viglietti*, con sede in Mondovì e stabilimenti in Mondovì e Lesegno (Cuneo):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura CIGS.

46) *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Tocc (Novara), fallita in data 6 settembre 1984:
periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

47) *S.p.a. Cortan*, ora *Cortan sud* di Pescara:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicemmbre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Dolciaria valdostana* di Arnaud (Aosta), fallita il 19 ottobre 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 24 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 19 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

49) *Ditta Honeconf S.a.s.*, con sede in Hone (Aosta), fallita in data 9 dicembre 1985:
periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

50) *S.p.a. Rambaudi industriale* di Rivoli (Torino):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Rambaudi industriale* di Rivoli (Torino):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A4938

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22 maggio 1986 le seguenti Società Cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di Commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa edilizia Gruppo Operai Fiat a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 13 marzo 1964, rep. n. 8703, reg. soc. n. 15280;

società cooperativa edilizia Galileo tra dipendenti e funzionari statali a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 5 novembre 1964, rep. n. 9937, reg. soc. n. 15483;

società cooperativa edilizia Mondo Nuovo 1961 a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Forestieri in data 18 settembre 1961, rep. n. 3187, reg. soc. 13912;

società cooperativa agricola S. Luigi a r.l., con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito Fiorentini in data 27 febbraio 1980, rep. n. 10859, reg. soc. n. 29203;

società cooperativa agricola C.A.C.I.M. - Cooperativa agricola cattolici imolesi in Massalombarda a r.l., con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Vico in data 14 novembre 1959, rep. n. 31354, reg. soc. n. 13177;

società cooperativa edilizia Edificatrice La Popolare a r.l., con sede in Morciano di Romagna (Forlì), costituita per rogito Pelliccioni in data 15 maggio 1976, rep. n. 13436, reg. soc. n. 1982;

società cooperativa di consumo Merial-mercato risparmio alimentare a r.l., con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pelliccioni in data 10 maggio 1975, rep. n. 11120, reg. soc. n. 1723;

società cooperativa edilizia 9 Marzo a r.l. con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 12 aprile 1979, rep. n. 460, reg. soc. n. 3264;

società cooperativa edilizia Edificatrice Attica a r.l., con sede in Rimini (Forlì) costituita per rogito Covili-Faggioli in data 30 ottobre 1978, rep. n. 22903, reg. soc. n. 2839;

società cooperativa mista Mutuo Soccorso 20 Ore a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Montanari in data 3 marzo 1978, rep. n. 20477, reg. soc. n. 5130;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 12 settembre 1963, rep. n. 13952/5876, reg. soc. n. 2431;

società cooperativa agricola Assistenza e gestione terreni fra braccianti e coltivatori a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Maisto in data 30 settembre 1973, rep. n. 17096, reg. soc. n. 3866;

società cooperativa agricola Serravalle a r.l., con sede in Berra (Ferrara), costituita per rogito Montanari in data 3 febbraio 1971, rep. n. 9531, reg. soc. n. 3403;

società cooperativa edilizia S. Giorgio a r.l., con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Ferrante Tura in data 7 marzo 1963, rep. n. 7320, reg. soc. n. 2323;

società cooperativa edilizia Laghese S. Venanzio a r.l., con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 15 gennaio 1977, rep. n. 91628, reg. soc. n. 4781;

società cooperativa mista Turmont - Cooperativa turistica per lo sviluppo della montagna a r.l., con sede in Frassinoro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 28 giugno 1973, rep. n. 24259/7753, reg. soc. n. 7037;

società cooperativa mista AL.C.E. - Allevamento cavalli ed equitazione a r.l., con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), costituita per rogito Magnani in data 26 ottobre 1982, rep. n. 3875, reg. soc. n. 18180.

86A4734

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.3809.XV.J del 7 maggio 1986, l'artificio pirotecnico All Happy (denominazione originale All Happy), fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e, classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

86A4945

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 mod. 241. — Data: 3 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Tonalini Mario, nato a Milano il 17 giugno 1910. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 210.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima publicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A5004

MINISTERO DEL TESORO

N. 118

Corso dei cambi del 23 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1554,750	1554,750	1555,02	1554,750	1554,75	1555,12	1555,500	1554,750	1554,750	—
Marco germanico	685,750	685,750	685,75	685,750	685,75	685,80	685,850	685,750	685,750	—
Franco francese	214,950	214,950	214,88	214,950	214,95	214,95	214,950	214,950	214,950	—
Fiorino olandese	609,110	609,110	608,75	609,110	609,11	609,10	609,100	609,110	609,110	—
Franco belga	33,552	33,552	33,54	33,552	33,552	33,55	33,550	33,552	33,552	—
Lira sterlina	2316,600	2316,600	2316 —	2316,600	2316,60	2316,30	2316 —	2316,600	2316,600	—
Lira irlandese	2079,700	2079,700	2078 —	2079,700	2079,70	2079,35	2079 —	2079,700	2079,700	—
Corona danese	184,940	184,940	184,70	184,940	184,94	184,95	184,960	184,940	184,940	—
Dracma	10,892	10,892	10,88	10,892	—	—	10,900	10,892	10,892	—
E.C.U.	1473,850	1473,850	1474,25	1473,850	1473,85	1473,85	1473,850	1473,850	1473,850	—
Dollaro canadese	1121,250	1121,250	1120 —	1121,250	1121,25	1121,47	1121,700	1121,250	1121,250	—
Yen giapponese	9,211	9,211	9,21	9,211	9,211	9,21	9,211	9,211	9,211	—
Franco svizzero	837,250	837,250	836,75	837,250	837,25	837,40	837,550	837,250	837,250	—
Scellino austriaco	97,555	97,555	97,60	97,555	97,555	97,57	97,600	97,555	97,555	—
Corona norvegese	202,120	202,120	202 —	202,120	202,12	202,21	202,300	202,120	202,120	—
Corona svedese	213,750	213,750	213,60	213,750	213,75	213,80	213,850	213,750	213,750	—
FIM	297,070	297,070	296,75	297,070	297,05	297,06	297,050	297,070	297,070	—
Escudo portoghese	10,165	10,165	10,15	10,165	10,13	10,14	10,130	10,165	10,165	—
Peseta spagnola	10,727	10,727	10,73	10,727	10,725	10,72	10,725	10,727	10,727	—
Dollaro australiano	1064,800	1064,800	1063 —	1064,800	1064,80	1064,90	1065 —	1064,800	1064,800	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555,125
Marco germanico	685,800
Franco francese	214,950
Fiorino olandese	609,105
Franco belga	33,551
Lira sterlina	2316,300
Lira irlandese	2079,350
Corona danese	184,950
Dracma	10,896
E.C.U.	1473,850
Dollaro canadese	1121,475
Yen giapponese	9,211
Franco svizzero	837,400
Scellino austriaco	97,577
Corona norvegese	202,210
Corona svedese	213,800
FIM	297,060
Escudo portoghese	10,147
Peseta spagnola	10,726
Dollaro australiano	1064,900

Media dei titoli del 23 giugno 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,750
» 6% » » 1972-87	99,175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100.750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	107 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,825
» » » » 1- 8-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100.250
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	101,125
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101.250
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,625
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	101,400
» » » » 1-12-1983/87	101,600
» » » » 1- 1-1984/88	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	100,900
» » » » 1- 6-1984/88	101,200
» » » » 1- 7-1983/88	102,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1- 7-1990	98,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	98,750
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 1- 1-1984/91	102,625
» » » » 1- 2-1984/91	102,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,325
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100.100
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100.650
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,125
» » » » 1- 2-1992	99,075
» » » » 1- 2-1995	100,050
» » » » 1- 3-1995	97,775
» » » » 1- 4-1995	98,150
» » » » 1- 5-1995	98,350
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	98,950
» » » » 1- 8-1995	98,450
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	98,950
» » » 13,50% 1-10-1986	100,350
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,475
» » » 12 % 1- 2-1988	101,825
» » » 12 % 1- 3-1988	101,575
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,300
» » » 12,50% 1-10-1988	103,175
» » » 12,50% 1-11-1988	103,450
» » Nov 12 % 1-10-1987	101,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,775
» » » » 1984/91 11,25%	109,500
» » » » 1984/92 10,50%	110,400
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M23066

MINISTERO DEL TESORO

N. 119

Corso dei cambi del 24 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1529,50	1529,50	1529,50	1529,50	1529,75	1529,49	1529,48	1529,50	1529,50	1529,50
Marco germanico	685,95	685,95	685,95	685,95	685,75	685,95	685,95	685,95	685,95	685,95
Franco francese	215,25	215,25	215,25	215,25	214,95	215,24	215,23	215,25	215,25	215,25
Fiorino olandese	609,23	609,23	609,23	609,23	609,11	609,25	609,28	609,23	609,23	609,22
Franco belga	33,576	33,576	33,576	33,576	33,552	33,57	33,565	33,576	33,576	33,56
Lira sterlina	2311,30	2311,30	2311,30	2311,30	2316,60	2311,65	2312 —	2311,30	2311,30	2311,30
Lira irlandese	2079,80	2079,80	2079,80	2079,80	2079,70	2077,75	2077,50	2079,80	2079,80	—
Corona danese	185,06	185,06	185,06	185,06	184,94	185,07	185,09	185,06	185,06	185,05
Dracma	10,855	10,855	10,855	10,855	—	—	10,857	10,855	10,855	—
E.C.U.	1474,30	1474,30	1474,30	1474,30	1473,85	1474,40	1474,50	1474,30	1474,30	1474,30
Dollaro canadese	1103 —	1103 —	1103 —	1103 —	1103,21	1103,25	1103,50	1103 —	1103 —	1103 —
Yen giapponese	9,178	9,178	9,178	9,178	9,211	9,17	9,178	9,178	9,178	9,18
Franco svizzero	835,50	835,50	835,50	835,50	837,25	835,65	835,80	835,50	835,50	835,50
Scellino austriaco	97,540	97,540	97,54	97,540	97,555	97,56	97,588	97,540	97,540	97,55
Corona norvegese	201,50	201,50	201,50	201,50	202,12	201,52	201,55	201,50	201,50	201,50
Corona svedese	212,65	212,65	212,65	212,65	213,75	212,57	212,50	212,65	212,65	212,65
FIM	295,70	295,70	295,70	295,70	297,05	295,77	295,85	295,70	295,70	—
Escudo portoghese	10,095	10,095	10,095	10,095	10,13	10,11	10,13	10,095	10,095	10,09
Peseta spagnola	10,749	10,749	10,749	10,749	10,725	10,74	10,745	10,749	10,749	10,74
Dollaro australiano	1043,50	1043,50	1043,50	1043,50	1043,80	1042,50	1041,50	1043,50	1043,50	1043,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1529,49
Marco germanico	685,95
Franco francese	215,24
Fiorino olandese	609,255
Franco belga	33,570
Lira sterlina	2311,65
Lira irlandese	2078,65
Corona danese	185,075
Dracma	10,856
E.C.U.	1474,40
Dollaro canadese	1103,25
Yen giapponese	9,178
Franco svizzero	835,65
Scellino austriaco	97,564
Corona norvegese	201,525
Corona svedese	212,575
FIM	295,775
Escudo portoghese	10,112
Peseta spagnola	10,747
Dollaro australiano	1042,50

Media dei titoli del 24 giugno 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99.750
» 6% » » 1972-87	99.175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	107 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92.750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	—
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,800
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	100.100
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	101.600
» » » » 1- 1-1983/87	101,575
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101.425
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101.650
» » » » 1- 6-1983/87	101,725
» » » » 1-11-1983/87	101.500
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 1-1984/88	100.775
» » » » 1- 2-1984/88	101,150
» » » » 1- 3-1984/88	101,425
» » » » 1- 4-1984/88	101.300
» » » » 1- 5-1984/88	101,625
» » » » 1- 6-1984/88	101,725
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101.825
» » » » 1- 7-1990	98.675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,450
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,600
» » » » 1-11-1990	98,725
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 1- 1-1984/91	102,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 1- 3-1984/91	101,275
» » » » 1- 4-1984/91	11,450
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,125
» » » » 1- 2-1992	99,075
» » » » 1- 2-1995	100,050
» » » » 1- 3-1995	97,775
» » » » 1- 4-1995	98,150
» » » » 1- 5-1995	98,350
» » » » 1- 6-1995	98.650
» » » » 1- 7-1995	98,950
» » » » 1- 8-1995	98,300
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100.400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100.600
» » » 12 % 1- 2-1988	101,650
» » » 12 % 1- 3-1988	101,525
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	102,800
» » » 12,50% 1-11-1988	103,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,100
» » » » 1983/90 11,50%	108,950
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,150
» » » » 1985/93 9,75%	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M24066

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 37/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP n. 17 del 30 aprile 1980, n. 41 del 6 ottobre 1982, n. 17 del 30 giugno 1983, n. 21 del 30 settembre 1983, n. 33 del 16 ottobre 1984, n. 42 del 24 ottobre 1985;

Visto il provvedimento n. 15 del 5 marzo 1986 che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe del gas in funzione delle variazioni del prezzo del gasolio ed il provvedimento CIP n. 28/86 del 24 aprile 1986;

Vista la delibera del CIPE del 25 ottobre 1984 relativa al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (seconda fase);

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità di presentare in un unico provvedimento i criteri metodologici di cui al provvedimento CIP n. 17/80 del 30 aprile 1980 e successivi;

Sentita la Commissione centrale prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas.

1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (C_{st}).

Ad ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo raggiunto (K = consumo specifico in Mcal/ut/anno) compete un definito costo standard che rappresenta il costo medio di produzione e di distribuzione del gas.

Il prezzo medio di ricavo, correlato al costo standard, viene espresso in L./Mcal.

Il costo standard viene calcolato sommando le seguenti componenti:

materie prime (q_m);
personale (q_p);
oneri patrimoniali (q_o);
spese d'esercizio (q_e);
spese generali (q_g).

Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascuna azienda, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente (escluse le grosse forniture industriali e per grandi complessi ospedalieri effettuate in deroga al contratto Snam), per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Per le aziende che distribuiscono metano tal quale le calorie vendute si ottengono:

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9,2 Mcal/mc standard, qualora il potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente non abbia superato il ±5% del potere calorifico di riferimento;

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore effettivo del potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente qualora questo valore abbia superato il margine di franchigia del ±5%.

Al denominatore delle diverse formule di cui ai titoli che seguono, si utilizza il valore di K come sopra calcolato, salvo che per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tal quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5400 Mcal/ut/anno, per i quali sia stato registrato nell'anno 1985 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi che hanno completato la trasformazione. Per tali esercizi e per la presente applicazione il valore minimo di K da utilizzare nelle varie formule non potrà essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento CIP n. 42/1985 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui è in corso la trasformazione a gas naturale tal quale e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui al 31 dicembre 1985 la distribuzione era integralmente a gas naturale.

In ogni caso il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare è pari a 2800 Mcal/ut/anno per le distribuzioni di metano tal quale e di 2500 Mcal/ut/anno per le altre distribuzioni.

Le grosse forniture effettuate in deroga al contratto Snam (forniture superiori a 300.000 mc/anno) devono essere documentate con l'indicazione di:

nome ed indirizzo dell'utente;
quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno.

Le predette componenti del costo standard si calcolano come nei paragrafi che seguono.

a) *Materie prime* (q_m):

La componente di costo «materie prime» (q_m) si calcola utilizzando formule diverse in funzione delle differenti materie prime effettivamente impiegate, cioè:

metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato;

gas liquido (GPL), metano trasportato con carri bombolai, gas manifatturato solo distribuito e non prodotto dall'esercizio gas, altri combustibili gassosi;

gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, ecc).

a - 1) Metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato:

$$q_m \text{ (L./Mcal)} = \frac{c_m + \dfrac{12 \cdot c_q}{h}}{9,2 \cdot c_{nc}}$$

Dove:

c_m = quota proporzionale del costo del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 4.1.1);

c_q = quota fissa mensile in L./mese per mc/h della tariffa del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 4.1.1);

h = numero annuo di ore di utilizzazione: 8.760 × U (U = coefficiente di utilizzazione) desumibile dalla tabella n. 1 in funzione del grado di sviluppo K (in Mcal/ut/anno). Quando il valore di K sia superiore al valore di fondo scala della tabella, il valore di K da assumere nel calcolo sarà quello corrispondente al valore di K di fondo scala;

9,2 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15°C e 760 mm di Hg del gas naturale acquistato, in Mcal/mc st.;

c_{nc} = coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato e che vale:

- 0,955 per le distribuzioni di gas naturale tal quale con meno di 10.000 utenti;
- 0,95 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;
- 0,94 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso fra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;
- 0,93 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti.

a - 2) Gas liquido (GPL) distribuito allo stato tal quale o miscelato, metano trasportato con carri bombolai distribuito tal quale o miscelato, gas manifatturato solo distribuito e non prodotto dall'esercizio gas, altri combustibili gassosi:

$$q_m \text{ (L./Mcal)} = \frac{c'_m}{pc_m \cdot c_{nc}}$$

Dove:

c'_m = costo della materia prima utilizzata in L./Kg per il GPL e L./mc per il metano e per il gas manifatturato (vedi successivi punti 4.1.1., 4.1.2.);

pc_m = potere calorifico delle materie prime che vale:

- 12,0 Mcal/kg per il propano commerciale;
- 11,8 Mcal/kg per la miscela commerciale (GPL) di propano e butano;
- 9,2 Mcal/mc per il gas naturale da carro bombolaio;
- valori propri per il gas manifatturato o altre materie prime;

c_{nc} = 0,95 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a 18.000 Mcal/ut/anno;
0,94 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso fra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno;
0,93 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno.

a - 3) Gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, ecc.) prodotto e distribuito dall'esercizio gas;

q_m e la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata secondo la seguente espressione:

$$q_m \text{ (L./Mcal)} = w \cdot \frac{c_m + \dfrac{12 \cdot c_q}{h'}}{9,2 \cdot c_{nc} \cdot r} + w' \frac{C'_m}{pc_m \cdot c_{nc} \cdot r}$$

Dove:

w = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per il metano da metanodotto usato tal quale o diluito (r = 1) e/o usato per trasformazione termica (r = 0,75);

w = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per ogni materia prima (escluso il metano da metanodotto);

c_m = come sopra (punto a. 1);

c_q = come sopra (punto a. 1);

c'_m = costo della singola materia prima utilizzata (punto a. 2); per le altre materie prime valgono le disposizioni di cui al punto 4.1.2;

h' = numero annuo reale di ore di utilizzazioni (per il metano da metanodotto);

r = rendimento di trasformazione pari a 0,75 per materie prime che subiscono processi di trasformazione termica, e pari a 1 per quelle usate allo stato tal quale o diluite;

pc_m = potere calorifico della materia prima che vale 11,25 Mcal/kg per il GPL;

c_{nc} = come sopra (punto a. 2).

b) *Personale:*

La componente del costo «personale» (q_p) si calcola utilizzando la seguente espressione:

$$q_p \text{ (L./Mcal)} = \frac{C_{mp} \cdot D \cdot C'}{K \cdot N}$$

con D minore o uguale a D_s.

In cui:

D numero dei dipendenti dell'esercizio in esame (media del trimestre gennaio-febbraio-marzo dell'anno).
Nel caso di gruppi che gestiscono più esercizi separati, il valore D comprende i dipendenti effettivamente addetti all'esercizio più la quota parte dei dipendenti della direzione di gruppo o consorzio (media del trimestre) assegnati all'esercizio in relazione al rapporto tra i volumi venduti dal singolo esercizio ed i volumi totali venduti dal gruppo o consorzio.
In ogni caso il valore D non deve essere superiore al valore limite standard di dipendenti (D_s);

D_s = viene fissato in 0,00215 N (si assume invece il valore limite di 0,00250 N per gli esercizi che provvedono alla produzione e distribuzione di gas manifatturato cioè quegli esercizi che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie), salvo che per gli esercizi a cui compete, nella componente oneri patrimoniali, un coefficiente A pari a 1,6 per i quali il valore limite standard dei dipendenti viene fissato in 0,00220 N.
In ogni caso il valore limite D_s non può assumere un valore inferiore a 2 unità per le distribuzioni autonome non accorpabili a livello provinciale, in assenza cioè di altre distribuzioni della stessa azienda o consorzio o esercizio o società;

C' = coefficiente di riduzione che tiene conto di tutto il personale aziendale impiegato nei lavori a carattere patrimoniale (posa tubazioni, prese e colonne montanti, misuratori, installazione impianti, costruzione immobili, ecc.) e si calcola in funzione dell'investimento specifico, come definito al punto C e si desume dalla tabella n. 2;

C_{mp} = costo medio per unità lavorativa del periodo di applicazione della tariffa pari a:

$$C'_{mp} \times \text{coefficiente di rivalutazione}$$

Dove:

C'_{mp} = costo medio per unità lavorativa al gennaio 1986 e pari a:

$$C'_{mp} = \text{costo base} \times A1 \times A2 \times A3$$

Dove:

costo base rappresenta il costo medio del personale (al gennaio 1986) con composizione standard e anzianità minima di contratto. Tale valore è riportato al punto 4.1.3. per i principali contratti nazionali: Anig, Aziende municipalizzate, Co.N.P.I.Gas, Metanieri privati ed energia delle aziende a partecipazione statale;

A1 = coefficiente che tiene conto della percentuale degli operai sul numero totale dei dipendenti di ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, desumibile dalla tabella n. 3;

A2 = coefficiente che tiene conto dell'effettiva anzianità media dei dipendenti per ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, desumibile dalla tabella n. 3;

A3 = coefficiente che tiene conto dell'effettiva organizzazione esistente in ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, desumibile dalla tabella 3.

Gli elementi per la determinazione dei coefficienti A1, A2, A3, sono desunti dalla situazione al 1° gennaio dell'anno.

Le società o gruppi o consorzi che hanno più esercizi sparsi sul territorio nazionale applicano ad ogni esercizio i valori medi propri della società o gruppo o consorzio, sia per i coefficienti che per il costo base di riferimento.

Per le società o enti (comuni ecc.), con contratti diversi e meno onerosi di quelli sopra indicati, i CPP competenti dovranno individuare l'effettivo costo del lavoro al gennaio 1986 senza applicare i coefficienti correttivi.

Per le società o enti (comuni ecc.), con contratti diversi e più onerosi di quelli del settore, i CPP competenti applicheranno il valore massimo risultante dai contratti di settore.

Il coefficiente di rivalutazione rappresenta l'incremento del costo del lavoro nell'anno; per la presente applicazione (1986) il coefficiente vale 1,04.

Detto coefficiente si applica a tutti i contratti.

c) *Oneri patrimoniali:*

La componente di costo degli «oneri patrimoniali» (q_o) si calcola applicando ai valori dell'investimento standard, sotto riportati, l'aliquota finanziaria indicata.

I valori dell'investimento standard comprendono anche la quota relativa ai contatori e una quota residua per prese e colonne montanti.

Ai valori così determinati si applica una modulazione che tiene conto degli investimenti effettivamente realizzati nell'ultimo biennio.

Il valore della componente di costo degli «oneri patrimoniali» (q_o) risulta dalla seguente formula:

$$q_o \text{ (L./Mcal)} = \frac{i \times I_s \times A}{K}$$

Dove:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi e per il costo del denaro proprio e di terzi, investito negli impianti, che assume il valore di 0,090;

I_s = investimento standard quale espresso in tabella che assume valori unici per fasce di utenza e grado di sviluppo K.

K/N	I_s in lire/utente — sino a 9.000 utenti	compreso tra 9.000 e 180.000 utenti	oltre 180.000 utenti
Minore e uguale a 9.000 Mcal/ut/anno......	740.000	700.000	630.000
Maggiore di 9.000 Mcal/ut/anno......	810.000	760.000	740.000

A = valore che modula la quota per oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio e che assume i seguenti valori:

A =	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
I_p =	1% e inf.	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10% e magg.

(per valori intermedi si procederà per interpolazione)

Dove:

I_p = è il rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo biennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo biennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard I_s.

I valori degli investimenti da utilizzare sono quelli attinenti all'attività di sviluppo e potenziamento del servizio, all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas, al risparmio energetico, agli investimenti relativi alla trasformazione a gas naturale degli impianti.

Gli investimenti da utilizzare nei conteggi devono essere assunti al netto di ogni contributo incassato dalle aziende da parte di utenti, enti locali, enti nazionali o comunitari, ed al netto degli investimenti afferenti eventuali forniture in deroga.

d) *Spese di esercizio* (q_e):

La componente di costo delle «spese di esercizio» (q_e) che comprende anche gli oneri per manutenzione ordinaria, si calcola in riferimento all'investimento standard, applicando coefficienti diversi secondo che le aziende interessate abbiano o meno gli impianti di produzione.

La componente (q_e) risulta dalla seguente formula:

$$q_e \text{ (L./Mcal)} = \frac{i' \times I_s}{K}$$

Dove i' vale 0,0146; per le aziende che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie, i' vale 0,0243.

e) *Spese generali* (q_g):

La componente di costo delle spese generali (q_g) si calcola con la seguente formula:

$$q_g \text{ (L./Mcal)} = \frac{G}{K}$$

Dove G assume i seguenti valori in lire/utente/anno, in funzione del grado di sviluppo dell'esercizio:

K	G
fino a 9000	9900
tra 9001 e 15000	14100
tra 15001 e 20000	18300
superiore a 20000	22500

2) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Le aziende distributrici trasmetteranno, con riferimento alle disposizioni emanate dal CIP, i valori numerici per il calcolo del costo standard nonché le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

I comitati provinciali prezzi prenderanno in considerazione la possibilità di facilitare, ove le situazioni locali lo consentano, l'accorpamento provinciale delle tariffe di comuni serviti dalla stessa azienda o consorzio o esercizio o società per cui, in questi casi, verrà presentata un'unica scheda per il calcolo del costo standard nonché un'unica proposta di struttura tariffaria afferente al complesso dei comuni interessati.

Per quanto riguarda i bacini di utenza di cui alla delibera CIPE del 25 ottobre 1984, è competente a deliberare la struttura tariffaria dell'intero bacino, per il quale ovviamente l'azienda o consorzio interessati presentano un'unica scheda, il comitato provinciale prezzi nel cui territorio ricade il comune con il maggior numero di utenti.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute per i diversi usi nell'anno precedente, il comitato provinciale prezzi verifica il calcolo del costo standard avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda.

In attuazione di quanto previsto al punto 4 del provvedimento CIP n. 42/85 relativamente ai nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per uso domestico (cottura cibi e acqua calda) sono fissati quattordici livelli tariffari differenziati in funzione del grado di sviluppo (K).

I valori di detti livelli sono:

K (Mcal ut a)	T_1 (Lit Mcal)
fino a 3500	62
3501 – 4500	55
4501 – 6000	52
6001 – 7500	50
7501 – 9000	48
9001 – 10000	47
10001 – 11000	46
11001 – 12000	45
12001 – 13000	44
13001 – 14000	43
14001 – 15000	42
15001 – 16000	41
16001 – 18000	40
maggiore di 18000	39

Tali valori sono aggiornati dal CIP con cadenza annuale, salvi eventuali interventi in corso d'anno nel caso di sensibili variazioni di tendenza dei prezzi energetici.

Gli esercizi in corso di trasformazione che abbiano un numero di utenti superiore a 50.000 possono, fino a completamento della trasformazione, applicare livelli tariffari maggiori di quelli sopra fissati e comunque non superiori a quelli conseguenti al provvedimento CIP n. 28/86 diminuiti di Lit/Mcal 3, pari a 27,6 Lit/mc per gas a 9,2 Mcal/mc standard.

Il comitato provinciale prezzi, sentito il parere del competente ente locale in merito alla struttura tariffaria, parere da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di revisione tariffaria, verifica che detta struttura non comporti un ricavo medio superiore al costo standard di competenza.

Il comitato provinciale prezzi delibera le conseguenti nuove tariffe e individua il potere calorifico superiore medio ponderato in condizioni standard, consuntivato per l'anno solare precedente, e da applicarsi per il periodo di validità tariffaria, se eccedente i limiti di franchigia (± 5%).

Le tariffe saranno strutturate almeno su due livelli riferiti uno agli usi domestici T_1 (cottura cibi e produzione acqua calda) di cui sopra e, l'altro, con valore inferiore al primo, all'uso di riscaldamento individuale (T_2).

Altri usi potranno avere livelli tariffari eguali o inferiori a quello previsto per l'uso di riscaldamento individuale.

3) QUOTA FISSA.

Il costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa e in una quota proporzionale al consumo.

La quota fissa relativa all'utenza che utilizza il gas per cottura ed acqua calda è di L. 27.600 all'anno, pari a L. 2.300 al mese.

La quota fissa relativa all'utenza di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo è di L. 58.800 all'anno, pari a L. 4.900 al mese.

La quota fissa relativa a tutte le altre utenze sarà calcolata sulla base di L. 34.440 all'anno, pari a L. 2.870 al mese, per mc/h di fabbisogno di portata.

L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa viene calcolato, tenuto conto della consistenza del parco contatori sulla base della ripartizione degli utenti per utilizzo, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa, si ottiene un prezzo medio residuo che verrà utilizzato per il calcolo dei diversi livelli tariffari, sulla base della ripartizione percentuale per tariffe delle vendite consuntivate.

4) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

4.1. I valori, numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per la prima applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

4.1.1. Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio.

a) Quota proporzionale: è differenziata in funzione del grado di sviluppo (K) e vale:

K (Mcal ut a)	Lit/mc per metano a 9,2 Mcal mc st.
inferiore o uguale a 4500	99.083
tra 4501 e 5000	118,149
tra 5001 e 5500 nonché per i nuovi esercizi	137,215
tra 5501 e 6000	156,281
tra 6001 e 6500	163,501
tra 6501 e 7000	170,718
tra 7001 e 7500	177,938
tra 7501 e 8000	185,155
tra 8001 e 8500	192,371
tra 8501 e 9000	199,591
tra 9001 e 9500	206,808
tra 9501 e 18000	214,028
superiore a 18000	229,308

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento per la prossima variazione della materia prima in applicazione del punto 2 del provvedimento CIP n. 15/86 è pari a 306.830 L./kg.

b) Quota fissa: L./mese per mc/h 4809, escluso carro bombolaio.

4.1.2. Altre materie prime.

I comitati provinciali prezzi terranno conto dei costi franco officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento ai prezzi ufficiali aggiornati, considerati gli oneri propri connessi alla resa a destinazione dei singoli prodotti e in assenza dei prezzi ufficiali ai costi documentati.

Le variazioni nel corso dell'anno del prezzo del GPL avranno la stessa decorrenza dei listini prezzi e saranno deliberate dai CPP competenti secondo le direttive della circolare CIP n. 1480 del 25 giugno 1985. Per le altre materie prime i CPP seguiranno la procedura indicata per il GPL.

4.1.3. Costo base del personale.

Al gennaio 1986, assume i seguenti valori:

contratto aziende municipalizzate	32.230.000
contratto Anig	31.830.000
contratto Co.N.P.I.Gas	32.700.000
contratto En.Pp.Ss.	32.070.000
contratto Metanieri privati	28.780.000

4.1.4.

Per la prima applicazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le tariffe verranno deliberate dai comitati provinciali prezzi entro sessanta giorni dalla data ultima prevista al precedente comma per la presentazione delle domande.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le aziende emetteranno all'utente finale fatture contenenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa tariffaria e fiscale, i seguenti elementi:

tariffa di vendita di valore pari a quanto deliberato dal competente CPP;

potere calorifico superiore standard del gas distribuito, individuato dal comitato provinciale prezzi.

5) NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI.

5.1. Trasformazione di esercizi da gas manifatturato o miscelato a metano tal quale.

A. Nei piccoli e medi centri (N minore di 100.000) nei quali la trasformazione del servizio avverrà entro un anno, verrà mantenuta fino a trasformazione avvenuta la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito, per passare alla tariffa corrispondente al nuovo tipo di gas, calcolata come sotto specificato, appena ultimata la trasformazione.

B. Nei centri maggiori, nei quali la trasformazione del servizio richiederà diversi anni, o nei casi di cui al punto A non ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a metano le tariffe proprie del nuovo tipo di distribuzione, calcolate come sotto specificato, mentre agli altri utenti verranno applicate le tariffe proprie della situazione distributiva precedente.

In entrambi i casi si farà riferimento:

per quanto riguarda il calcolo della componente materia prima, al numero di ore reali (h') per tutte e due le distribuzioni;

per quanto riguarda il calcolo del grado di sviluppo (K) alla media annua sui valori mensili degli utenti per ognuna delle due distribuzioni anziché al numero a fine anno;

per quanto riguarda l'assegnazione dei dipendenti, si farà riferimento al numero di utenti esistenti a fine anno presso ognuna delle due distribuzioni;

per quanto riguarda il costo standard nella distribuzione di gas naturale verrà calcolata con il seguente criterio particolare:

q_p viene calcolata avendo come riferimento il valore D_s del tipo di gas precedentemente distribuito fino a due anni dopo il termine della trasformazione.

Per il calcolo degli oneri patrimoniali ed in particolare degli investimenti si fa riferimento ai dati complessivi attinenti l'esercizio per ambedue le distribuzioni.

C. Per tutte le trasformazioni il costo standard del nuovo gas dovrà comunque essere inferiore a quello del gas precedentemente distribuito.

5.2. Nuovi esercizi.

Per i nuovi esercizi il costo standard viene determinato usando i seguenti valori:

K = 9900 per gli esercizi siti nel nord-Italia;
K = 5400 per gli esercizi siti nel centro-sud-Italia;
N = valore uguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire;
D = D_s;
I_s = 810.000;
A = proprio in funzione dell'investimento specifico netto utilizzando il valore N sopra indicato;
C' = 1 (per il primo anno).

Dal secondo anno il numero dei dipendenti D sarà quello effettivo, come previsto per tutti gli altri casi.

Detta metodologia verrà seguita per i primi tre anni per gli esercizi del nord e per i primi quattro per gli esercizi del centro-sud.

6) ELABORAZIONE DI NUOVI CRITERI PER LA FATTURAZIONE E LA CONTESTUALITÀ.

La data prevista per il 1° luglio 1986 dal provvedimento CIP n. 42/85, paragrafo 4, per la definizione di nuovi criteri attinenti la fatturazione e la contestualità, è rinviata al 31 dicembre 1986.

Per quanto concerne l'applicazione delle nuove unità di misura, con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, verranno date istruzioni nella circolare applicativa del presente provvedimento.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

TABELLA 1

NUMERO ANNUO ORE DI UTILIZZAZIONE h

K	h
2.500	2.102
2.800	2.124
3.600	2.184
5.400	2.264
7.200	2.325
9.000	2.372
10.800	2.412
12.600	2.445
14.400	2.475
16.200	2.502
18.000	2.526
19.800	2.548

TABELLA 2

COEFFICIENTE C' DI RIDUZIONE
COSTO DEL PERSONALE PER COSTI CAPITALIZZATI

I_p	C'
2% e inferiori	0,9412
3%	0,9331
4%	0,9251
6%	0,9170
8%	0,9090
10% e maggiori	0,9010

TABELLA 3

VALORI DEI COEFFICIENTI A1-A2-A3

% Operai	A1
Superiore o uguale al 70%	1,00
Inferiore a 70% e fino a 65%	1,013
» » 65% » » » 60%	1,026
» » 60% » » » 55%	1,039
» » 55% » » » 50%	1,052
» » 50% » » » 45%	1,065
» » 45% » » » 40%	1,078
» » 40%	1,091

Anzianità media anni	A2
Inferiore a 6	1,00
Tra 6 e inferiore a 10	1,06
Tra 10 e inferiore a 14	1,12
Tra 14 e inferiore a 18	1,18
Uguale o superiore a 18	1,21

CONTRATTO ANIG
E AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE

Numero totale dipendenti	A3
Superiore a 710	1,05
Compreso tra 710 e 380	1,00
Inferiore a 380	1,05

CONTRATTO AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Numero totale dipendenti	A3
Superiore a 710	1,05
Compreso tra 710 e 150	1,00
Inferiore a 150	1,05

CONTRATTO METANIERI PRIVATI E CO.N.P.I.GAS

Presenza dirigenti	A3
Senza dirigenti	1,00
Con dirigenti	1,05

86A5162

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 38/1986)

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento CEE n. 1333/86 del 6 maggio 1986 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 1452/86 e n. 1453/86 del 13 maggio 1986, concernenti, tra l'altro, i prezzi d'intervento dello zucchero bianco, nonché il regolamento CEE n. 1886, del 18 giugno 1986, concernente il contributo spese di magazzinaggio, per la campagna 1986/87;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 25/85 del 3 luglio 1985, concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare tempestivamente i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Sentita la Commissione centrale prezzi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza.

Delibera:

Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi dello zucchero comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto, nonché del margine di commercializzazione sono i seguenti:

1) Per le vendite dal dettagliante:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.255 il kg, per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.255 si applica al peso di kg 100, 705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . L. 1.325 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . » 1.315 il kg

2) Per le vendite dal grossista e/o importatore:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezione tara merce . . . . L. 1.214,02 il kg
confezione a peso netto . . . . » 1.220,55 il kg

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . » 1.287,90 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . » 1.276,75 il kg

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti; per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg. Per le località delle isole minori, tale maggiorazione è di L. 10 il kg.

3) Per le vendite dal produttore:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

tara merce . . . . L. 1.164,84 il kg
peso netto . . . . » 1.173,18 il kg

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, a peso netto . . . . » 1.240,55 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, a peso netto . . . . » 1.227,85 il kg

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 25 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero allo stato sfuso:
L. 16,56 al kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi di carta a peso netto.

5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

La riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente è di L. 358 a q.le.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 8,36 per kg netto di zucchero bianco, ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonché dagli importatori di zucchero, o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalità stabilite per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

7) Per consentire — ai sensi e per gli effetti di cui al successivo punto 8 — la individuazione in concreto della valorizzazione delle giacenze di magazzino in conseguenza della modifica dei prezzi di cui al presente provvedimento, i detentori di giacenze di zucchero alle ore 0 della data di entrata in vigore del presente provvedimento potranno farne denuncia alla Cassa conguaglio zucchero entro il termine di giorni venti.

Le denunce dovranno contenere le seguenti indicazioni:

norme o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze e i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, — modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282 — il registro di carico e scarico, presenteranno la dichiarazione corredata di copia del foglio del registro, vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282. (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1986).

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da un pubblico ufficiale.

Nessuna denuncia va presentata per giacenze presso le industrie utilizzatrici e per quelle costituite da zucchero che usufruisce di un regime speciale in talune zone, nonché da zucchero in temporanea importazione.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari per il tramite degli organi di polizia tributaria.

8) Sulle giacenze di zucchero di cui al precedente punto, per le quali è già stato corrisposto il sovrapprezzo nella misura di L. 25/kg, la Cassa è autorizzata ad effettuare, tenuto conto delle valorizzazioni maturate, la conseguente restituzione del maggior sovrapprezzo pagato.

Tali eventuali restituzioni potranno essere corrisposte compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Cassa relative all'esercizio 1986-87.

Le giacenze si intendono comunque smerciate prioritariamente rispetto allo zucchero di nuova produzione.

La Cassa conguaglio zucchero emanerà le opportune disposizioni per l'applicazione delle suddette norme.

9) In attesa della delibera CIPE da adottarsi, ai sensi del decreto-legge n. 694/81, circa le misure di intervento relative alla campagna 1986-87, la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati, resta fissata nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato.

La Cassa conguaglio zucchero provvederà ad indicare, con apposita circolare, le relative modalità di applicazione.

10) Ai fini della copertura degli impegni finanziari previsti per la campagna 1986/87, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 30 miliardi, le disponibilità derivanti dalla gestione dei precedenti esercizi.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A5163

Cassa conguaglio zucchero - Applicazione regolamento CEE n. 1010/86 relativo alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati dall'industria chimica. (Provvedimento n. 39/86).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1785, del 30 giugno 1981, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 48 del 22 dicembre 1981, concernente i compiti della Cassa conguaglio zucchero;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1010, del 25 marzo 1986, che stabilisce norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 143302, del 19 giugno 1986 con la quale si propone di affidare alla Cassa conguaglio zucchero l'esplicazione dei compiti di cui al soprarichiamato regolamento CEE;

Sentita la commissione centrale prezzi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

I compiti derivanti dall'applicazione del regolamento CEE del Consiglio n. 1010, del 25 marzo 1986, concernente le norme generali relative alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati dall'industria chimica, sono affidati alla Cassa conguaglio zucchero che provvederà a stabilire le relative disposizioni esecutive.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A5164

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 15 aprile 1986 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

BRAGONZI S.P.A. FONDERIE COSTRUZIONI MECCANICHE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un centro automatico flessibile e computerizzato per la lavorazione di particolari di medie dimensioni.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Lonate Pozzolo (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 679.839.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

CANTIERI DI BAIA MERICRAFT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto attraverso l'utilizzazione di tecnopolimeri termoindurenti e controlli automatici di processo.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Baia (Napoli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 694.690.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1987.

COMPAGNIA INDUSTRIALE MANUFATTI C.I.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e messa a punto di una nuova linea di produttività prototipale altamente automatizzata atta alla produzione di nuovi manufatti composti in materiali polimerici per il settore automobile.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Modigliana (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 361.760.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

FABBRICA ITALIANA RADIATORI SERBATOI AUTOVEICOLI TORINO - FIRSAT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impiego della deformazione plastica a freddo e/o caldo delle leghe di alluminio per la produzione di ruote di auto di superiori caratteristiche tecniche di sicurezza nonché di peso notevolmente inferiore rispetto a quelle ottenute per fusione.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: S. Pietro Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 626.850.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1988.

F.C.E. S.P.A. - FOTOCIRCUITI PER L'ELETTRONICA, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di fabbricazione delle schede per circuiti elettronici multistrati e ad altissima densità.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 775.543.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

FIDIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: controllo numerico composto, con prestazioni quali il collegamento DNC-Direct Numerical Control, il dispositivo di misura dimensionale, orientato al sistema CAD-CAM.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.219.979.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

MEC-MOR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina circolare elettronica per maglieria (progetto variatex × 2500).

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Induno Olona (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.246.680.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1987.

MES S.P.A. - MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per componenti speciali a microonde ed avanzato processo di progettazione e produzione di apparati ottici speciali.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.994.617.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

MOMO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: leghe, additivi e tecnologie di pressocolata per l'ottenimento di cerchi in lega leggera di grandi dimensioni per veicoli industriali, fuoristrada e autovetture.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Tregnano (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 271.462.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1986.

OCRIM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione di un sistema intelligente ed integrato di controllo di processo composto da unità periferiche di regolazione automatica e da un sistema centrale di controllo computerizzato, per la trasformazione di cereali.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Cremona, Granaceto (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.117.750.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

SGS MICROELETTRONICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nei processi di fabbricazione di componenti a semiconduttore e sistemi elettronici.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Catania.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 19.244.445.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

SOREM TRASMISSIONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di processi innovativi per la fabbricazione di giunti di trasmissione per l'industria automobilistica e delle trattrici agricole.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Caravaggio (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 349.341.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

TELSY ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di nuovi sistemi elettronici ad elevata sicurezza per la protezione delle comunicazioni vocali a dati trasmessi via cavo o via etere.

Ammissibilità: (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 625.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

T.P.A. - TECNOLOGIE E PRODOTTI PER L'AUTOMAZIONE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare e computerizzato a CNC per il governo di macchine utensili e operatrici, nei settori di recente automazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 284.962.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

WRAPMATIC S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova famiglia di sistemi automatici di condizionamento di prodotti cartacei (risme, tissue).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1986.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 848.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 luglio 1987.

Inoltre il C.I.P.I. ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del fondo:

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 26 maggio 1983 e modificata in data 9 febbraio 1984 e 11 ottobre 1984, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ausind S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei catalizzatori.

Modifica da apportare:

Il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) Dutral S.p.a., che subentra in tutte le attività del programma suddetto svolte dalla società Ausind, sulla base di un costo ammesso di L. 6.100.000.000;

b) Ausimont S.p.a., sulla base di un costo ammesso di L. 1.680.000.000.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Montepolimeri S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel settore delle poliolefine.

Modifica da apportare:

Il finanziamento viene trasferito congiuntamente alle società:

a) Himont Italia S.p.a., sulla base di un costo ammesso di L. 4.995.000.000 relativo al primo capitolo del programma suddetto, concernente: innovazione tecnologica nel campo del polipropilene omo e copolimeri;

b) Dutral S.p.a., sulla base di un costo ammesso di L. 4.980.000.000, relativo al secondo capitolo del programma suddetto, concernente: innovazione tecnologica nel campo degli elastomeri etilene-propilene.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dal Consorzio Vitaloni Imos S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi nel settore della componentistica di carrozzeria ed elettrica per l'auto.

Modifica da apportare:

trasferimento del finanziamento dal Consorzio Vitaloni Imos alla società Vitaloni Group S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data novembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologia presentato dalla società Enichimica S.p.a. concernente: nuovi progetti per la realizzazione di monocristalli di arseniuro di gallio.

Modifica da apportare:

Trasferimento del finanziamento dalla società Enichimica S.p.a. alla società Enichem S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 8 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Montepolimeri S.p.a. concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali polimerici speciali vari e tecnopolimeri.

Modifica da apportare:

Trasferimento del finanziamento dalla società Montepolimeri S.p.a. alla società Himont Italia S.p.a., sulla base di un costo ammesso di L. 6.981.000.000.

86A4152

Dimissione della partecipazione finanziaria della Gepi S.p.a nella società Nuovi cantieri liguri. (Deliberazione 29 maggio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, recante norme in materia di disimpegno delle partecipazioni azionarie detenute dalla Gepi S.p.a. nelle società localizzate nell'area del centro-nord;

Vista la propria delibera del 28 aprile 1982 che, nell'approvare il piano di disimpegno delle partecipazioni formulato dalla Gepi S.p.a., stabilisce al punto 3) che, per quanto riguarda le società del gruppo operanti nel settore della cantieristica, la Gepi S.p.a. dovrà indirizzare i suoi sforzi per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione fino al momento in cui saranno assunte dal comitato le opportune decisioni in ordine alla collocazione delle partecipazioni finanziarie nel quadro dell'assetto strutturale della cantieristica;

Preso atto della comunicazione della Gepi S.p.a., trasmessa in data 4 aprile 1986, relativa allo smobilizzo, a favore di società facenti parte del Gruppo Penmarric Investiments Ldt., della partecipazione detenuta dalla finanziaria nella società Nuovi cantieri liguri.

Vista la documentazione, presentata dalla società Marina di Pietra Ligure, riguardante la realizzazione di un piano turistico, commerciale e portuale sull'area occupata dal cantiere;

Considerate che le linee di riassetto del settore cantieristico tendono, in armonia con gli indirizzi indicati in sede comunitaria, alla riduzione della capacità produttiva dei cantieri operanti nel comparto del naviglio mercantile;

Accertato che la società Nuovi cantieri liguri non ha, allo stato attuale, alcuna possibilità di raggiungere livelli adeguati di produzione ed economicità e quindi non è in grado di svolgere una funzione produttiva nel campo del naviglio mercantile;

Rilevato che il piano industriale, proposto dalla società inglese, prevede la riconversione e la riqualificazione del cantiere di Pietra Ligure verso un'attività orientata alla costruzione di naviglio da diporto;

Tenuto conto altresì che l'economia di Pietra Ligure è profondamente basata sul turismo e quindi esige una diversificazione della base produttiva e dell'occupazione locale;

Delibera:

La Gepi S.p.a. è autorizzata a cedere, entro sei mesi dalla data della presente delibera, la partecipazione nella Nuovi cantieri liguri S.p.a. a società del Gruppo Penmarric Investiments Ltd. la quale dovrà essere impegnata a realizzare, secondo le modalità ed i tempi indicati nel piano industriale, la riconversione dei cantieri di Pietra Ligure verso attività inerenti alla costruzione di naviglio da diporto e, ove possibile, a favorire con opportuni accordi lo sviluppo di iniziative turistiche nell'area occupata dall'anzidetto cantiere.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A5138

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895 «Approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore del Corpo stesso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 «Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 «Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali»;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno il 18 e 19 settembre 1986.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, economia politica, giurisprudenza, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo di cui al successivo articolo;

c) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienze delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

L'idoneità fisica viene accertata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.

I requisiti attitudinali saranno accertati attraverso lo svolgimento di una serie di prove (collettive ed individuali) di livello e di personalità, integrate da un colloquio individuale.

L'esito degli accertamenti di cui sopra è inappellabile.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del titolare o dell'ufficiale alla certificazione dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM);

Membri:

un capitano di vascello o di fregata; due ufficiali superiori (CM).

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nella prova orale il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire i sottonotati documenti in carta legale attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego entro il primo mese di servizio:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a), b), d), e)* ed *f)*, dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a), b), e)* ed *f)*, salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1986
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 66

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di .... residente a (1) .... c.a.p. .... (provincia di........) via .... n. .... chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 1° luglio 1986.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........ (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio........ conseguito presso l'Università degli studi di .... nell'anno accademico .... con la votazione di ....;

di trovarmi nella seguente posizione militare........ (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata........ (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere .... (7).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è........ (8).

Data, ...

Firma ....
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma........ (9).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

N. d'ord.	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	Prove scritte (1):		
1	Diritto amministrativo	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	Colloquio: (2)		
1	Istituzioni di diritto privato	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	2
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3)	15 min.	—

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) È facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato.

Tesi 2ª:

Fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi.

Tesi 3ª:

Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Il Capo dello Stato.

Tesi 4ª:

La Corte costituzionale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

La pubblica amministrazione: concetti organizzativi generali, l'Amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.

Tesi 2ª:

Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici.

Tesi 3ª:

Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª:

Gli interventi pubblici sulla proprietà privata.

Tesi 5ª:

La responsabilità della pubblica amministrazione.

Tesi 6ª:

Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.

Tesi 7ª:

I ricorsi amministrativi. I ricorsi al giudice amministrativo.

Tesi 8ª:

La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.

Tesi 9ª:

La Corte dei conti. Funzione di controllo e funzione giurisdizionale.

CONTABILITÀ DI STATO

Tesi 1ª:

I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello Stato. I beni demaniali, i beni patrimoniali.

Tesi 2ª:

I contratti della pubblica amministrazione.

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

La teoria del consumo: la teoria della domanda, la teoria dell'offerta, la determinazione del prezzo di equilibrio nella concorrenza perfetta e sua stabilità.

Tesi 2ª:

La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, la combinazione ottima dei fattori. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne.

Tesi 3ª:

L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali e monopolistiche.

Tesi 4ª:

La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Tesi 5ª:

Modalità dei fattori, il fenomeno migratorio. Formazione ed accumulazione del capitale. Conversioni e riconversioni industriali.

Tesi 6ª:

Moneta: funzioni e determinazione del suo valore. Processo di creazione del credito. Sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

Tesi 7ª:

La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale.

Tesi 8ª:

I determinanti del reddito e della occupazione: la domanda globale, l'offerta globale, la domanda effettiva. Il problema della piena occupazione.

Tesi 9ª:

La propensione al consumo, l'efficienza marginale del capitale, il tasso d'interesse.

Tesi 10ª:

L'equilibrio risparmio-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. La componente pubblica, la componente estera, l'equilibrio del sistema.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Tesi 1ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi, soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta. Persona giuridica: associazione e fondazione.

Tesi 2ª:

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi: essenziali, naturali, accidentali del negozio. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 3ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 4ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 5ª:

Le obbligazioni. Effetti, trasmissione; estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 6ª:

Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione del contratto.

DIRITTO INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto di diritto internazionale: diritto internazionale e interno. Relazione fra essi. Fonti e storia del diritto internazionale.

Tesi 2ª:

Soggetti di diritto internazionale. Comunità internazionale. Unione di Stati. Il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 3ª:

L'alto mare e gli spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 4ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace. Diritto di inseguimento.

Tesi 5ª:

Movimento di unificazione del diritto marittimo, vari metodi di unificazione, moderna evoluzione del diritto del mare. Zona di sfruttamento economico esclusivo. Piattaforma continentale.

Tesi 6ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni. I belligeranti. La corsa, le mine, i sommergibili. Blocco. Embargo, angaria e rappresaglia.

Tesi 7ª:

Diritto di preda e le sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile. Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti. Internamento delle navi e dei belligeranti.

NOZIONI DI DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Concetto di diritto processuale penale. L'azione penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

Il reato: suoi elementi, circostanze. Reato consumato e tentato, concorso di reato, reato continuato, reato complesso. La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale.

Tesi 3ª:

Il reo; imputabilità e responsabilità penale. Recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato. L'istruzione formale; l'istruzione sommaria; l'imputato e la sua libertà personale; l'arresto; la libertà provvisoria.

Tesi 4ª:

La pena, pene principali ed accessorie. Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Il giudizio penale; atti preliminari; il dibattimento; la sentenza.

Tesi 5ª:

Estinzione del reato e della pena e ralative cause. Le misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

86A4905

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di assistente socio-sanitario presso l'Università di Verona

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 ed in particolare la tabella *P* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università di Verona che contempla, fra gli altri, l'assegnazione di tre posti di sesta qualifica funzionale, profilo assistente socio-sanitario, area socio-sanitaria, integrati da tre posti passati dall'Università di Padova;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università;

Vista la propria nota di data 27 gennaio 1984, prot. n. 2001, relativa alla richiesta di autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili nella pianta organica del personale non docente dell'Università degli studi di Verona di cui alla tabella *P* annessa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione di data 14 marzo 1984, prot. n. 1054 c/1, con la quale si autorizza l'Università degli studi di Verona di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non docente;

Considerato altresì che l'80% dei tre posti di sesta qualifica, profilo assistente socio-sanitario, che vengono messi a concorso, pari a due unità, va riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale con cinque anni di anzianità purché in possesso del titolo professionale richiesto ai candidati esterni per l'accesso al predetto profilo messo a concorso, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Verona è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di assistente socio-sanitario, profili professionali: «tecnico dei laboratori clinici» e «odontotecnico», sesta qualifica funzionale, area socio-sanitaria, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Due dei tre posti messi a concorso sono riservati al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima purché in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso ai predetti profili. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex legge n. 288/78;

c) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) titolo di studio: diploma di abilitazione specifica di «tecnico dei laboratori clinici» e di «odontotecnico»;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso del requisito previsto alla lettera *b)* del presente articolo, può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di appartenenza.

Del pari, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera *b)* del presente articolo per i candidati che partecipano al concorso sui posti riservati ed in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando di concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di cadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione elle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei equisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla omina in ruolo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è isposta con provvedimento motivato del rettore.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sull'allegato nodello, reso legale, dovrà essere prodotta al rettore dell'Università di Verona - Via S. Francesco 20 - Verona, entro il termine perentorio di iorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione el relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* ella Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di mmissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ntro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data lell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere utenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri nodi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in uogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo lell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato l trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del imite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi ella mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali ventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e lell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni on l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione li precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice li avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le ventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le arıazioni che dovessero intervenire successivamente.

Per i candidati che partecipano al concorso ai sensi del secondo omma dell'art. 1 o ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente ando di concorso è sufficiente precisare nella domanda le indicazioni di ui ai numeri 5), 7), 8), del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo accomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal recedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non ontengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso lei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Programma d'esame

Per i concorrenti che sono in possesso del titolo di studio di tecnico lei laboratori clinici, gli esami consistono in una prova scritta, una rova pratica ed una prova orale, sui seguenti argomenti:

Prova scritta:

metodi di analisi di laboratorio.

Prova pratica:

individuazione delle procedure necessarie per la determinazione li parametri biologici ed esecuzione del lavoro.

Prova orale:

a) discussione dell'elaborato scritto e della prova pratica;

b) accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per i concorrenti che sono in possesso del titolo di studio di «odontotecnico», gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, sui seguenti argomenti:

Prova scritta:

materiali dentari e tecniche di laboratorio.

Prova pratica:

modellazione con cere.

Prova orale:

discussione sull'elaborato scritto e sulla prova orale.

Il diario della prova scritta e della prova pratica, con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno, verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di riconoscimento, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso suddetto.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito e/o di precedenza nella nomina, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Verona - Via S. Francesco n. 20 - 37129, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo all'esposizione della graduatoria all'albo ufficiale della sede.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletata la prova del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita.

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di preferenza a parità di merito e/o di precedenza nella nomina previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore dell'Università degli studi di Verona - Via S. Francesco 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti su carta legale si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)* dal presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati «assistente socio sanitario» in prova, sesta qualifica funzionale, area socio sanitaria, presso l'Università degli studi di Verona, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000 pari alla classe iniziale del sesto livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del rettore e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Verona, addì 30 maggio 1985

Il rettore: TERZIAN

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 5 maggio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 11

86A4869

Concorso a due posti di agente socio-sanitario presso l'Università di Verona

IL RETTORE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 ed in particolare la tabella *P* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università di Verona che contempla, fra gli altri, l'assegnazione di cinque posti di quarta qualifica funzionale, profilo agente socio sanitario, area socio sanitaria;

Considerato che tre posti vengono riservati alle categorie previste dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università;

Vista la propria nota di data 27 gennaio 1984, prot. n. 2001, relativa alla richiesta di autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili nella pianta organica del personale non docente dell'Università degli studi di Verona di cui alla tabella *P* annessa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione di data 14 marzo 1984, prot. n. 1054 c/1, con la quale si autorizza l'Università degli studi di Verona a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non docente;

Considerato altresì che il 40% dei due posti di quarta qualifica, profilo agente socio sanitario, che vengono messi a concorso, pari ad una unità, va riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla terza qualifica funzionale con

cinque anni di anzianità nella stessa ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla terza qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Verona è indetto un concorso pubblico, per esami. per la copertura di due posti di agente socio sanitario, quarta qualifica funzionale, area socio sanitaria, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei due posti di quarta qualifica messi a concorso sono riservati al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria provenienti dalla terza qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima purchè in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge n. 312/80 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45 ex legge n. 288/78;

c) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alla lettera *b)* del presente articolo, può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla terza qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di appartenenza.

Del pari, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)* del presente articolo per i candidati che partecipano al concorso sui posti riservati ed in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando di concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina in ruolo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del rettore.

Art. 3

Domande e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sull'allegato modello, reso legale, dovrà essere prodotta al rettore dell'Università di Verona - Via S. Francesco 20 - Verona, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Per i candidati che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 1 o ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando di concorso è sufficiente precisare nella domanda le indicazioni di cui ai numeri 5), 7), 8), del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esami consiste in una *prova pratica* relativa a: «preparazione di materiali, manutenzione ordinaria di attrezzature assegnate e sanificazione di locali».

Il diario della prova pratica, con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui la stessa si svolgerà, verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per la prova con un documento di riconoscimento, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso suddetto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato la prova e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Verona - Via S. Francesco n. 20 - 37129, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo all'esposizione della graduatoria all'albo ufficiale della sede.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se nè siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletata la prova del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita.

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di preferenza a parità di merito previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore dell'Università degli studi di Verona - Via S. Francesco 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti su carta legale si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* dal presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati «agente socio sanitario» in prova, quarta qualifica area socio sanitaria, presso l'Università degli studi di Verona, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000 pari alla classe iniziale del quarto livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del rettore e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Verona, addì 14 giugno 1985

Il rettore: TERZIAN

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 5 maggio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 10

86A4870

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria presso l'Università degli studi di Camerino.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 298, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per soli titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/68 ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Camerino indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 341, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A4747

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova d'esame dei concorsi speciali pubblici a complessivi cinquecentodiciassette posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e nella provincia di Trento.

Perdurando le difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento della prova d'esame causate dal rilevante numero di domande pervenute non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova d'esame dei concorsi speciali pubblici per esami, a complessivi cinquecentodiciassette posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette,

per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e nella provincia autonoma di Trento, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1985.

Il diario della prova d'esame dei suddetti concorsi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1986.

86A5001

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di divisione con funzioni dirigenziali nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, Roma, è stata affissa la deliberazione numero 132/P del 14 giugno 1986, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto - disponibile al 31 dicembre 1984 - di direttore di divisione con funzioni dirigenziali, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 40/P del 22 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985.

86A4942

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Concorso pubblico ad un posto di archivista dattilografo

L'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo in prova.

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia del bando di concorso.

86A4952

REGIONE LIGURIA

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella effettuata alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1986, erroneamente attribuita alla unità sanitaria locale n. 10.

86A5107

REGIONE TOSCANA

Revoca di uno dei due posti di assistente medico U.O. di pediatria dal concorso pubblico a cinque posti di assistente medico - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

È revocato uno dei due posti di assistente medico per la U.O. di pediatria dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente medico area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 26 (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985) e pertanto il concorso stesso proseguirà per la copertura degli altri quattro posti compresi i due riservati a categorie protette.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

86A4960

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L., in Treviso.

86A5018

Concorso riservato ad otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale-concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A4984

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52

È indetto pubblico concorso ad un posto di primario ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

86A4988

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale coordinatore-tecnico di laboratorio analisi;

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico capo di lavanderia;

un posto di operatore tecnico capo tecnico economale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

86A4986

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di assistente medico di pediatria presso l'ospedale civile;

un posto di operatore tecnico-perforatore del centro elettrocontabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Teramo.

86A4989

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA

Concorso riservato a trentaquattro posti di personale di varie qualifiche

È indetto un concorso riservato agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari dell'istituto, per titoli ed esami a:

undici posti di aiuto pediatra (di cui tre presso il servizio medico di pronto soccorso, accettazione ed osservazione; uno presso il primo servizio di pediatria; uno presso il secondo servizio di pediatria; tre presso la terza divisione di pediatria; tre presso la quarta divisione di pediatria);

quattro posti di aiuto chirurgo (di cui due presso la divisione di chirurgia pediatrica e due presso il servizio chirurgico di pronto soccorso e accettazione);

due posti di aiuto ortopedico (di cui uno presso la prima divisione di ortopedia e traumatologia e uno presso la seconda divisione di ortopedia e traumatologia);

due posti di aiuto di laboratorio (di cui uno presso il primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e uno presso il secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

tre posti di aiuto del servizio di nefrologia ed emodialisi;

un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile;

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto della divisione di cardiochirurgia e chirurgia vascolare;

un posto di aiuto del servizio di neurochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale di questo istituto in Genova-Quarto.

86A4961

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1986, n. 111, recante: «Istituzione di un'agenzia consolare di prima categoria in Dubai (Emirati Arabi Uniti)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1986)

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «A decorrere dal 1° *febbraio* 1986 ... », leggasi: «A decorrerre dal 1° *maggio* 1986 ... ».

86A5159

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.,
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861500) **L. 600**